SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 dicembre 1999, n. **539.**

Regolamento recante condizioni e modalità dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 261, e, in particolare, l'articolo 5, il quale prevede:

al comma 1, come novellato dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 413, l'istituzione di un Fondo centrale di garanzia per il credito navale (di seguito denominato «Fondo»), destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti finalizzati alla costruzione e trasformazione di unità navali e la cui gestione finanziaria, amministrativa e tecnica è affidata ad una banca prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

al comma 2, come novellato dall'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 413 del 1998, che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione di unità navali di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello fissato dal consiglio dell'OCSE ovvero a tasso di mercato nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre gli oneri degli interessi;

al comma 3, che la garanzia del Fondo può essere accordata alla banca finanziatrice fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento e che nei limiti del massimale la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita definitiva;

al comma 4, che le modalità e le condizioni dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999 (parere n. 210/99);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 38084 dell'8 novembre 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) «Fondo» indica il Fondo centrale di garanzia per il credito navale istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261;

b) «gestore» indica la banca cui è affidata la gestione del Fondo;

c) «banca» indica la banca, iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea;

d) «armatore» indica l'impresa italiana od estera committente dei lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132;

e) «finanziamenti» indica i finanziamenti — garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 — di durata complessiva non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 e successive modificazioni od a tasso di mercato, nei casi in cui il credito non sia assistito da altre agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi;

f) «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento del credito navale di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo è concessa alle banche in relazione a finanziamenti destinati agli armatori, valutati dal gestore economicamente e finanziariamente sani, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo la garanzia copre fino al 90 per cento dell'ammontare della perdita definitiva subita dalle banche per capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento e spese, ivi comprese le spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute e documentate.

2. Per armatori economicamente e finanziariamente sani si intendono le imprese le quali, anche sulla base dell'indebitamento complessivo rispetto ai mezzi propri, del margine operativo lordo (MOL) in rapporto sia al servizio del debito, sia al fatturato, nonché della percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale dell'attivo risultano in grado di far fronte agli impegni derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesto l'intervento del Fondo.

Art. 3.

Domanda di garanzia

1. La domanda di garanzia, sottoscritta congiuntamente dalla banca finanziatrice e all'armatore interessato, è presentata dalla banca medesima al gestore entro sei mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento. Sono improcedibili le domande pervenute oltre il predetto termine.

2. La domanda è corredata della relazione istruttoria contenente dettagliate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'armatore, nonché sulle caratteristiche e sul prezzo contrattuale della nave da costruire ovvero dei lavori di trasformazione da effettuare, dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire, da copia degli ultimi due bilanci approvati dell'armatore, da copia del contratto di acquisto o di trasformazione della nave e, in questo caso, dalla perizia di valutazione della nave stessa.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Il gestore procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di arrivo ed adotta entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda o di completamento della medesima le relative deliberazioni di ammissibilità alla garanzia ovvero di inammissibilità, di improcedibilità o di rigetto dell'istanza.

2. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta il gestore assegna alla banca un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per la presentazione di atti e documenti. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta il rigetto della domanda.

Art. 5.

Concessione della garanzia

1. L'ammissibilità alla garanzia è disposta con deliberazione del gestore a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi e alla valutazione della situazione economico-finanziaria dell'armatore ed è subordinata all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.

2. Il gestore comunica in forma scritta alla banca e all'armatore l'ammissibilità alla garanzia entro dieci giorni lavorativi bancari successivi alla data di assunzione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della deliberazione di ammissibilità, l'armatore dà comunicazione al gestore dell'avvenuto inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione della nave, allegando un'apposita dichiarazione del cantiere e versando una quota del 20 per cento dell'ammontare della commissione di cui all'articolo 9. Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporta per l'armatore la revoca della deliberazione di ammissibilità.

4. Il gestore, una volta ricevuto il versamento della quota della commissione, imputa al Fondo l'operazione dichiarata ammissibile nella misura che sarà da esso stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 10.

5. I lavori sono completati entro il termine di trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di costruzione o trasformazione della nave. Tale termine può essere prorogato nei soli eccezionali casi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

6. Nel diciottesimo mese successivo a quello di inizio dei lavori, l'armatore trasmette una dichiarazione, sottoscritta anche dal cantiere, sullo stato di avanzamento dei lavori.

7. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo del finanziamento le banche fanno pervenire al gestore copia del contratto, dell'atto di quietanza, che deve evidenziare la data di ultimazione dei lavori e del piano di ammortamento.

8. La concessione definitiva della garanzia è deliberata dal gestore entro tre mesi dalla data di arrivo della documentazione di cui al comma 7, previa verifica della

permanenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia medesima e dell'avvenuta costituzione dell'ipoteca sulla nave.

9. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di adozione della deliberazione concessiva, la quale è trasmessa alla banca e all'armatore entro dieci giorni lavorativi bancari successivi a tale data.

10. Le banche comunicano al gestore eventuali variazioni della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'armatore, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento della sua attività di cui siano venute a conoscenza successivamente alla presentazione della domanda di garanzia.

Art. 6.

Richiesta di operatività della garanzia - Acconto

1. Alla banca che abbia proposto istanza giudiziale per il recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente è liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di presentazione dell'istanza medesima.

2. Alla richiesta di intervento del Fondo va allegata una dichiarazione della banca che attesti:

a) la data del primo inadempimento;

b) la data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'importo delle rate scadute e non pagate, nonché del capitale residuo a tale data;

c) la data di avvio delle procedure di recupero, con informazioni sugli atti intrapresi e sullo stato delle procedure stesse e con l'indicazione delle eventuali somme già recuperate.

Art. 7.

Liquidazione della perdita definitiva

1. Ai fini della liquidazione della perdita definitiva la banca fa pervenire al gestore, entro tre mesi dall'esito delle procedure di recupero del credito, apposita richiesta, corredata di una relazione sull'attività di recupero svolta, con l'indicazione delle somme recuperate e delle relative date di incasso.

2. Il gestore ha facoltà di accordare l'anticipata liquidazione della perdita, a condizione che la banca trasmetta una relazione dettagliata sulle azioni di recupero intraprese, sul loro stato e sulle motivazioni in base alle quali non sia ritenuta utile la prosecuzione delle azioni medesime.

3. Nel caso di conguaglio a favore del Fondo le banche restituiscono, entro un mese dalla data della richiesta del gestore, la somma dovuta, maggiorata degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione dell'acconto. In caso di ritardo, sulla somma da rimborsare sono dovuti interessi di mora nella misura del tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto, aumentato del 30 per cento.

Art. 8.

Cause di non operatività della garanzia

1. La garanzia del Fondo non è operante nei casi in cui:

a) l'inadempimento del debitore si sia verificato nei dodici mesi successivi alla data d'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento;

b) le banche non abbiano avviato le procedure di recupero entro dodici mesi dalla data del primo inadempimento del mutuatario;

c) la comunicazione dell'avvio delle procedure non sia pervenuta al gestore entro tre mesi dalla data di tale operazione;

d) sia stata concessa sulla base di dati inesatti e dichiarazioni mendaci;

e) non sia stata versata entro il termine stabilito la commissione di cui all'articolo 9;

f) non sia stato rispettato il termine di cui all'articolo 7, comma 1, e qualora a causare la perdita abbia concorso inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della banca, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito. In tal caso, la banca restituisce l'acconto eventualmente percepito, maggiorato di interessi nella misura del tasso di riferimento pro-tempore vigente, a decorrere dalla data di accredito dell'acconto, aumentato del 30 per cento.

Art. 9.

Versamenti al Fondo

1. A fronte della concessione della garanzia la banca finanziatrice versa al Fondo una commissione *una tantum* pari all'1,6 per cento dell'importo da esso garantito, al netto dell'anticipazione di cui all'articolo 5, comma 3, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di concessione della garanzia. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio.

2. Nel caso in cui non siano stati ultimati i lavori e, quindi, non sia stata concessa la garanzia, il gestore trattiene al Fondo la quota di commissione versata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, a titolo di ristoro dei costi di amministrazione del medesimo.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il gestore, sulla base del presente regolamento, predispone le necessarie disposizioni operative nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo criteri di semplificazione amministrativa e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Tali disposizioni sono emanate, su proposta del gestore, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 98

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261 (Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore), è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o a una società a prevalente partecipazione bancaria individuata con decreto del Ministro del tesoro.

2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durate non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni.

3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.

4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5-6. (*omissis*).».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere aottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla regitrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 5 della citata legge 31 luglio 1997, n. 261, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

«Art. 13 *(Albo).* — 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo».

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);

c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.

2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto le navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato».

— Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 (Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative), è il seguente:

«Art. 1. — Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:

a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del Ribor a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi;

b) media mensile dei rendimenti lordi di titoli pubblici soggetti a tassazione ("campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o Rendistato"), per le operazioni oltre i 18 mesi.

2. Il parametro indicato al punto *a)* è pari alla media aritmetica semplice tra:

il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione è reso noto dalla Banca d'Italia;

la media aritmetica semplice del Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione.

3. Il parametro indicato al punto *b),* reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo».

«Art. 4. — Ai valori calcolati con le modalità indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione che rappresenta altro elemento del tasso di riferimento».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è il seguente:

«Art. 8. — 1. I lavori di costruzione e trasformazione navale, per i quali sia stata chiesta rispettivamente la concessione del contributo di cui all'art. 3 ed all'art. 4, devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di tipula del contratto.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

3. Fermo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 6, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la complessità tecnica del progetto di costruzione navale o ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro del cantiere, rendono necessaria tale proroga.

4. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria».

— Il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è il seguente:

«2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi all'unità oltre il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto, si applica all'iniziativa l'aliquota contributiva massima in vigore tre anni prima della data di ultimazione dei lavori, salvo che la Commissione delle Comunità economiche europee consenta deroga ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE».

Nota all'art. 10:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

00G0044

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2000.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme istituzionali al Ministro on. dott. Antonio Maccanico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale l'on. dott. Antonio Maccanico è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali on. dott. Antonio Maccanico è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) allo studio ed al confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;

c) alla conseguente verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con gli indirizzi di riforma del programma di Governo.

Le funzioni oggetto della presente delega possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 20 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 62

00A1401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Iglesias.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 84/2000 del 18 gennaio 2000 dell'ufficio del registro di Iglesias e la nota prot. n. 78 del 18 gennaio 2000 dell'ufficio delle imposte dirette di Iglesias, con le quali è stato comunicato il mancato funzionamento degli uffici nei giorni dal 14 al 18 gennaio 2000 per consentire il trasloco delle pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche nei locali del nuovo ufficio delle entrate di Iglesias attivato il 19 gennaio 2000, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposoni in materia tributaria e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Iglesias è accertato nei giorni dal 14 al 18 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 gennaio 2000

Il direttore regionale: PALMIERI

00A1262

DECRETO 2 febbraio 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto l'art. 4, comma 6, della suindicata legge il quale prevede che viene annualmente stabilito con decreto del Ministero delle finanze il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 della stessa legge 4 agosto 1990, n. 227;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Acquisita la comunicazione dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale comunicazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le medie dei cambi delle valute estere, calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evindenziate con l'asterisco, rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per l'anno 1999 come segue:

PAESE	VALUTA	Codice UIC	Codice ISO	Quantità di valuta estera per 1 EURO	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	5.062,63	0,383
Albania	Lek	47	ALL	145,081	13,381
Algeria	Dinaro Algerino	106	DZD	68,5254	28,270
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	2.946.380	0,001
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,87750	673,832
Antille Olandesi	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,90781	1.016,316
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,99659	485,146
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	1,06582	1.819,201
Armenia	Dram	246	AMD	561,030	3,455
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,90781	1.016,316
Australia	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,65234	1.174,449
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4.416,16	0,439
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	1,06582	1.819,201
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,401807	4.825,552
Bangladesh	Taka	174	BDT	52,2744	37,078
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	2,14336	904,627
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	2,13164	909,601
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	1,06578	1.819,268
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	46,1695	41,976
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	385.536	0,005
Bolivia	Boliviano	74	BOB	6,12704	316,559
Bosnia Erzegovina	Marco Convertibile	240	BAM	1,92025	1.009,317
Botswana	Pula	171	BWP	4,92696	393,426
Brasile	Real	234	BRL	1,93659	1.006,866

Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,80534	1.074,184
Bulgaria	Lev	45	BGL	1.950,29	0,993
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,94	995,780
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	583,579	3,328
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	4.047,86	0,479
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Canada	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,58399	1.225,152
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,305	17,720
Cayman Isole	Dollaro Is. Cayman	205	KYD	0,882520	2.197,055
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	36,8843	52,522
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Cile	Peso Cileno	29	CLP	541,016	3,585
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	8,82375	219,741
Cipro	Lira Cipriota *	46	CYP	0,578840	3.345,102
Colombia	Peso Colombiano	40	COP	1.860,18	1,048
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,936
Congo, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	4,43377	438,590
Congo, Repubblica del	Franco C.F.A.	43	XAF	655,957	2,952
Corea Del Nord	Won Nord	182	KPW	2,34480	826,910
Corea Del Sud	Won Sud	119	KRW	1.267,20	1,532
Costa d'Avorio	Franco C.F.A.	209	XOF	655,957	2,952
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	302,386	6,407
Croazia	Kuna	229	HRK	7,54612	256,679
Cuba	Peso Cubano	67	CUP	24,5138	79,096
Danimarca	Corona Danese*	7	DKK	7,43552	260,408
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,87750	673,832
Dominicana, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	17,0238	113,926
Ecuador	Sucre	76	ECS	12.262,30	0,169

Egitto	Lira Egiziana	70	EGP	3,64813	531,449
El Salvador	Colon Salvadoregno	117	SVC	9,32582	207,911
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,91469	495,299
Eritrea	Nakfa	243	ERN	8,21557	235,809
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	8,29314	233,612
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,658773	2.942,028
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,10466	921,195
Filippine	Peso Filippino	66	PHP	41,6478	46,556
Fondo Monetario Internazionale	DSP (Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,775488	2.498,745
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,9969	161,561
Georgia	Lari	230	GEL	2,14126	911,564
Ghana	Cedi	111	GHC	2.813,10	0,696
Giamaica	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,5866	47,772
Giappone	Yen Giapponese *	71	JPY	121,317	16,063
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,658773	2.942,028
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	189,417	10,236
Giordania	Dinaro Giordano	89	JOD	0,755670	2.565,866
Grecia	Dracma Greca *	30	GRD	325,763	5,944
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,87750	673,832
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,59889	255,179
Guinea	Franco Guineano	129	GNF	1.422,58	1,362
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Guinea Equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,952
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	179,879	10,775
Haiti	Gourde	151	HTG	17,9042	108,273
Honduras	Lempira	118	HNL	15,1848	127,612
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8,26907	234,467
India	Rupia Indiana	31	INR	46,1634	41,982

Indonesia	Rupia Indonesiana	123	IDR	8.326,21	0,236
Iran	Rial Iraniano	57	IRR	3.197,45	0,606
Iraq	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,331362	5.851,416
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	77,1014	25,132
Israele	Shekel	203	ILS	4,40708	439,874
Jugoslavia	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,6520	166,221
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	126,840	15,713
Kenya	Scellino Keniota	22	KES	74,8284	25,945
Kirghizistan	Som	225	KGS	41,2008	47,669
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,322439	6.012,801
Laos	Kip	154	LAK	5.627,12	0,371
Lesotho	Loti	172	LSL	6,51775	297,461
Lettonia	Lats	219	LVL	0,620885	3.121,763
Libano	Lira Libanese	32	LBP	1.600,03	1,212
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	1,06582	1.819,201
Libia	Dinaro Libico	69	LYD	0,459448	4.223,749
Lituania	Litas	221	LTL	4,26324	454,804
Macao	Pataca	156	MOP	8,51962	227,579
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3448	32,097
Madagascar	Franco Malgascio	130	MGF	6.513,34	0,298
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	46,6035	41,599
Malaysia	Ringgit	55	MYR	4,04864	478,905
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	12,1840	159,321
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Malta	Lira Maltese	33	MTL	0,427343	4.532,084
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,4179	185,915
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	223,882	8,656
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	27,0174	71,734
Messico	Peso Messicano	222	MXN	10,1849	190,845
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	11,2007	174,294
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1.055,15	1,841

Mozambico	Metical	133	MZM	13.288,2	0,146
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,66136	291,072
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,48115	299,048
Nepal	Rupia Nepalese	161	NPR	72,4808	26,743
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,4895	155,106
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Nigeria	Naira	81	NGN	23,3686	82,965
Norvegia	Corona Norvegese *	8	NOK	8,31041	233,107
Nuova Zelanda	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,01454	962,196
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,410331	4.725,307
Pakistan	Rupia Pakistana	26	PKR	54,6960	35,436
Panama	Balboa	162	PAB	1,06582	1.819,201
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	2,76759	705,000
Paraguay	Guarani	101	PYG	3.317,14	0,585
Peru	Nuevo Sol	201	PEN	3,59732	538,754
Polinesia Francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,247	16,238
Polonia	Zloty *	237	PLN	4,22741	458,401
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,87973	499,761
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,658735	2.942,203
Romania	Leu	131	ROL	16.324,1	0,120
Russia	Rublo Russia	244	RUR	26,3281	73,643
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	354,827	5,460
Salomone Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5,07532	382,033
Samoa Occidentali	Tala	164	WST	3,19119	607,374
Sant' Elena	Sterlina S.Elena	207	SHP	0,658773	2.942,028
Saò Tomè e Principe	Dobra	191	STD	2.547,30	0,761
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,68880	340,940
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1.807,90	1,077
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,80605	1.073,805
Siria	Lira Siriana	36	SYP	47,9479	40,439

Slovacca, Repubblica	Corona Slovacca	224	SKK	43,7575	44,287
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	194,473	9,959
Somalia	Scellino Somalo	65	SOS	2.792,44	0,694
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	75,1035	25,796
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,87750	673,832
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,87750	673,832
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,87750	673,832
Stati Uniti	Dollaro Usa *	1	USD	1,06578	1.819,274
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,51754	297,471
Sudan	Dinaro Sudanese	79	SDD	269,067	7,200
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	653,293	3,113
Svezia	Corona Svedese *	9	SEK	8,80752	219,916
Svizzera	Franco Svizzero *	3	CHF	1,60034	1.209,924
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,51775	297,461
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1.306,73	1,506
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	34,3193	56,534
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	784,760	2,474
Thailandia	Baht	73	THB	40,2897	48,125
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,952
Tonga Isola	Pa Anga	167	TOP	1,71844	1.127,943
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6,61145	293,348
Tunisia	Dinaro Tunisino	80	TND	1,26113	1.535,427
Turchia	Lira Turca	10	TRL	445.065	0,004
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	5.541,65	0,350
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	4,57948	426,023
Uganda	Scellino Ugandese	126	UGX	1.538,55	1,260
Ungheria	Forint Ungherese *	153	HUF	252,767	7,661
Uruguay	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,0523	160,751
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	131,905	14,750
Vanuatu	Vatu	208	VUV	136,967	14,153
Venezuela	Bolivar	35	VEB	644,298	3,007

Vietnam	Dong	145	VND	14.847,9	0,131
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	163,803	11,833
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2.589,42	0,750
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	40,7430	47,642

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A1383

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 gennaio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 3.508 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 26 ottobre 1999 e 24 novembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18), con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1999.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15%.

Tale provvigione commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 3.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 26 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 settembre 1999.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 3, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2000; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A1308

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardimet».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 22 dicembre 1999 della ditta Errekappa euroterapici S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Errekappa euroterapici S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

CARDIMET

10 flaconcini orali 10 ml;

A.I.C. n. 001460031.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1311

DECRETO 1° febbraio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Var Zeta».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 28 dicembre 1999 della ditta Alfa Biotech S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Alfa Biotech S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

VAR ZETA

fl. liof. 500 mg + solv. 10 ml + set;

A.I.C. n. 026264059;

fl. liof. 1000 mg + solv. 20 ml + set;

A.I.C. n. 026264061;

fl. liof. 2500 mg + solv. 50 ml + set;

A.I.C. n. 026264073;

fl. liof. 5000 mg + solv. 100 ml + set;

A.I.C. n. 026264085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° febbraio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A1312

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 1999.

Disciplina della piccola pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e di acquacoltura che, all'art. 2, comma 6, autorizza la spesa di 15.000 milioni finalizzata ad iniziative di sostegno nell'ambito del comparto della piccola pesca costiera artigianale, di cui 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europea del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale (POP) per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (in G.U.C.E. del 12 febbraio 1998 n. L 39/27);

Considerata l'opportunità di attuare gli interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca artigianale e ad incrementare la produttività del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori;

Ritenuto opportuno prevedere la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale, destinando per la loro costituzione la somma di 10.000 milioni;

Ritenuto opportuno far coincidere i confini del consorzio di cui sopra con i limiti del compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, con i confini regionali, per motivi di ordine pratico e legislativo, senza peraltro escludere la possibilità, nel caso di laghi compresi tra più regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, di costituire un unico consorzio tra i compartimenti coinvolti;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 5 agosto 1999 hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 per «piccola pesca» si intende la pesca artigianale esercitata per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT.

2. La piccola pesca artigianale, come sopra definita, può essere esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonché con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera e che saranno individuati, a livello locale, dagli enti successivamente definiti.

3. Non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura.

4. Per quanto riguarda le acque interne, si fa riferimento alla normativa specifica o, in assenza, a quella nazionale.

Art. 2.

1. Al fine di poter accedere ai contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 è necessaria la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale.

2. I consorzi di cui al precedente comma possono costituirsi sulla base di uno statuto tipo fornito dall'amministrazione, contenente i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento previsto dal successivo art. 7 e l'erogazione del finanziamento.

3. Con circolare del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura saranno indicate le spese consentite con i contributi di cui alla legge n. 164/1998.

Art. 3.

1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca artigianale nel territorio di competenza.

2. Non possono partecipare alla costituzione del consorzio i natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla piccola pesca artigianale così come definita nell'art. 1 del presente decreto.

3. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o più organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello nazionale, o loro emanazioni regionali.

4. Gli enti di gestione in parola possono operare sui litorali corrispondenti ai compartimenti marittimi o ai confini regionali per le acque interne (laghi, fiumi, lagune). Nel caso di laghi compresi in più regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, è consentito costituire un unico consorzio tra i compartimenti interessati.

5. I consorzi di cui al presente articolo possono stipulare polizze assicurative collettive.

Art. 4.

1. I consorzi di cui al precedente articolo hanno le seguenti finalità:

a) redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e degli specchi acquei, anche differenziato in base alle specificità locali, con l'ausilio della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e sentite le altre categorie di pescatori o altri enti operanti nella fascia costiera, provvedendo anche al controllo del rispetto delle norme di autoregolamentazione;

b) svolgere l'attività di guardiania e di sorveglianza. A tal fine, i soggetti ad esse preposte, assumono la qualifica di agenti giurati di cui alla legge n. 963 del 1965 e successive modificazioni;

c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualità con le altre attività di pesca che vengono esercitate nell'area interessata;

d) sviluppare strutture di supporto a terra dell'attività di produzione (piccoli mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.);

e) promuovere iniziative di valorizzazione della qualità del pescato degli associati;

f) predisporre e realizzare, anche in accordo con le autorità e le amministrazioni locali, progetti pilota di particolare significato territoriale o generale (impianti di maricoltura, barriere artificiali per la protezione della fascia costiera, iniziative di ripopola-

mento attivo, ecc.) da finanziare con fondi strutturali della pesca dell'Agenda 2000 o della legge n. 41 del 1982;

g) partecipare con un proprio rappresentante, in qualità di invitato, agli incontri promossi presso tutte le sedi locali in cui si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia costiera.

Art. 5.

1. Al fine di incentivare le imprese di pesca ad aderire ai consorzi, gli associati dell'ente hanno la priorità nelle domande di finanziamento individuali previste dal successivo art. 8, purché queste siano coerenti con il programma di gestione del consorzio stesso.

2. Nel caso di interventi gestionali (barriere artificiali per il ripopolamento e la protezione della fascia costiera, zone demaniali per ripopolamento e produzione, pesca-turismo ecc.) che i consorzi contribuiranno a realizzare, ove necessario insieme ad istituti di ricerca riconosciuti, la pesca e lo svolgimento delle altre attività in tale contesto sono consentite solo alle imprese che fanno parte del consorzio.

Art. 6.

1. L'importo totale da corrispondere agli enti di gestione, pari a lire 10.000 milioni, è ripartito in maniera proporzionale tra i consorzi, avuto riguardo al numero delle unità in possesso di licenza di pesca o documento equivalente ad essi aderenti. La dotazione massima prevista per ciascun consorzio non può essere superiore a 200 milioni.

2. Una parte della suddetta dotazione potrà essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazione scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione. L'importo massimo previsto per questa fase è di lire 60 milioni per ciascun consorzio. Nel caso di Consorzi che comprendano più compartimenti, sarà corrisposta una cifra equivalente al numero dei compartimenti inclusi.

3. La quota residua è destinata alla progettazione e/o attuazione di interventi diretti alle comunità di pescatori, dietro presentazione di proposte da parte degli Enti di gestione. A tal fine verrà data la priorità a:

a) interventi per la salvaguardia del settore diretti ad incrementare le risorse costiere e ad integrare l'attività di pesca mediante l'installazione sia di barriere artificiali ai fini della protezione della fascia costiera e dell'accrescimento delle risorse alieutiche, sia di impianti di maricoltura; ovvero volti alla concessione di contributi, nella misura del 50%, per la creazione di forme assicurative a copertura dei danni provocati da altre attività che hanno luogo nella fascia costiera;

b) interventi strutturali consistenti in progettazione di piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta e di depurazione del prodotto, cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi globali per la realizzazione di piccole strutture mercatali per la vendita del pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del prodotto, ecc.

Art. 7.

1. I consorzi devono sottoporre, per l'approvazione, il programma di attività con le relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti, al comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 41 del 1982.

2. I piani di gestione proposti dai consorzi, dopo l'approvazione da parte del comitato di cui al comma precedente, diventano vincolanti per tutti gli operatori del settore per mezzo di apposita ordinanza emessa dall'amministrazione competente.

3. I consorzi realizzano gli interventi proposti nel programma entro il 31 dicembre 2000, salvo proroga concessa dall'amministrazione secondo la procedura del presente articolo.

Art. 8.

1. La parte residua dello stanziamento previsto dalla legge n. 164 del 1998, ammontante ad una quota minima di circa 2.000 milioni, a cui andranno aggiunti eventuali residui delle fasi precedenti, verrà utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo a beneficio degli esercenti la piccola pesca artigianale al fine di consentire agli imprenditori della piccola pesca di accedere a contributi diretti.

2. I contributi alle imprese previsti dal precedente comma hanno la finalità di incentivare l'ammodernamento tecnologico e verranno concessi, dietro presentazione della documentazione che attesti la realizzazione delle opere o la fornitura delle strumentazioni, nella seguente misura:

a) risistemazione e miglioramento dei natanti, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 10 milioni;

b) strumentazione di bordo (radar, ecoscandaglio ecc.), nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni;

c) attrezzature di bordo (verricello salpareti, salpaparangali ecc.), con l'esclusione degli attrezzi da pesca, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni.

3. Verrà data priorità di accesso ai suddetti contributi alle domande ritenute idonee dai consorzi precedentemente definiti.

4. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri settori o che abbiano già beneficiato di altre agevolazioni per la riconversione (ex spadare e ex draghe idrauliche).

Art. 9.

1. Ai finanziamenti relativi allo stanziamento di lire 3.000 milioni previsto dalla legge n. 164/1998 possono accedere le imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della

legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991 che comprendano zone di pesca e ove esistano vincoli riguardanti l'attività di pesca nonché le imprese di pesca residenti ed operanti in aree che abbiano già costituito un Ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991.

2. Nelle aree di cui al comma precedente, gli interventi prioritari sono quelli proposti per la generalità del territorio.

3. Le misure di cui al punto 1 del presente articolo non si applicano alle imprese operanti nelle aree in cui siano state istituite zone di tutela biologica.

Art. 10.

1. Una quota dello stanziamento di cui al precedente articolo, pari a lire 2.000 milioni, ripartita in maniera proporzionale tra le aree protette, avuto riguardo al numero delle unità in possesso di licenza di pesca o documento equivalente, è destinata ad interventi strutturali diretti alle comunità di pescatori delle aree marine protette, facenti parte dei consorzi di gestione precedentemente individuati.

2. I suddetti interventi possono consistere in progettazione di piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta del prodotto cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi per la realizzazione di piccole strutture mercatali dove vendere il pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del prodotto, ecc.

3. La quota di cui al precedente comma 1 è gestita dai consorzi e dovrà essere utilizzata unicamente per interventi all'interno delle aree marine protette, secondo le indicazioni delle imprese che operano ed hanno sede nell'ambito del Parco.

4. I consorzi devono sottoporre il programma di attività con le relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti al parere preliminare del Comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 41 del 1982.

5. La rimanente quota, ammontante a lire 1.000 milioni (a cui vanno aggiunti eventuali residui della fase precedente), è destinata alla costituzione di un fondo a beneficio delle imprese esercenti la piccola pesca artigianale residenti nelle aree marine protette. A tale fondo si potrà accedere per ottenere l'erogazione diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale verso attività compatibili con l'area protetta nella misura del 50% della spesa sostenuta e, comunque, con un limite massimo di 10 milioni, nonché ai fini di un miglioramento tecnologico dell'attività di pesca.

6. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri settori o che abbiano già beneficiato di agevolazioni per la riconversione (ex spadare ed ex draghe idrauliche).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

00A1314

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Filanto, in Casarano, unità produttive in Casarano. (Decreto n. 27408).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 luglio 1999 all'11 luglio 2000, dalla ditta S.p.a. Filanto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 12 luglio luglio 1999 all'11 luglio 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 luglio 1999 all'11 luglio 2000, della ditta S.p.a. Filanto, sede in Casarano (Lecce), unità produttive in Casarano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1017

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. News - Gruppo Sfera, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27409).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 3 giugno 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. News - Gruppo Sfera, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 della ditta S.p.a. News - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1018

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27410).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 3 giugno 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 della ditta S.p.a. Sfera editore - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1019

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera, in Milano, unità di Milano. (Decreto n. 27411).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 3 giugno 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 della ditta S.p.a. Sfera - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1020

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, in Milano, unità di Segrate. (Decreto n. 27412).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 3 giugno 1999, stipulato tra la ditta S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 della ditta S.r.l. Graficarta - Gruppo Sfera, sede in Milano, unità di Segrate (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1021

DECRETO 29 novembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Legler Macomer, in Macomer, unità di Macomer. (Decreto n. 27413).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, dalla ditta S.p.a. Legler Macomer;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, della ditta S.p.a. Legler Macomer, sede in Macomer (Nuoro), unità di Macomer (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1022

DECRETO 29 novembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.r.l. Manifattura Marzatico, in Verano Brianza, unità di Verano Brianza. (Decreto n. 27414).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999, dalla ditta S.r.l. Manifattura Marzatico;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999, della ditta S.r.l. Manifattura Marzatico, sede in Verano Brianza (Milano), unità di Verano Brianza (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1023

DECRETO 29 novembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. I.A.M.M., in Castellammare di Stabia, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 27415).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 luglio 1998 al 20 luglio 1999, dalla ditta S.p.a. I.A.M.M.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1998 al 20 luglio 1999, della ditta S.p.a. I.A.M.M., sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1024

DECRETO 6 dicembre 1999.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, nei confronti della ditta S.p.a. Bosco industrie meccaniche, in Narni, unità di Narni e ufficio. (Decreto n. 27482).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 2 ottobre 1999 al 1° aprile 2000, della ditta S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche, sede in Narni (Terni), unità di Narni e ufficio (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1025

DECRETO 6 dicembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, in Verzuolo, unità di Corsico. (Decreto n. 27483).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Cartiere Burgo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 ottobre 1999;

Considerato il parere favorevole, limitato al periodo 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, espresso dal suddetto Comitato, in relazione al suindicato programma, con riserva di effettuare una verifica sulla situazione aziendale successivamente a detto periodo:

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, sede in Verzuolo (Cuneo), unità di Corsico (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1026

DECRETO 6 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. SAI.GE.SE., in Cosenza, unità di Cosenza. (Decreto n. 27484).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio 2000, dalla ditta S.p.a. SAI.GE.SE.;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio 2000, della ditta S.p.a. SAI.GE.SE., con sede in Cosenza, unità di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1027

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco industrie meccaniche, in Narni, unità di Narni e ufficio. (Decreto n. 27485).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche;

Visto il decreto ministeriale datato 31 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco Industrie Meccaniche, con sede in Narni (Terni), unità di Narni e ufficio (Terni) (NID 9910TR0006), per un massimo di 68 unità lavorative per il periodo dal 2 ottobre 1999 al 1° aprile 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Tribunale del 10 luglio 1998 n. 5/1998 - Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1028

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, in Catania, unità di Catania. (Decreto n. 27486).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acciaierie di Sicilia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 13 dicembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie di Sicilia, con sede in Catania, unità di Catania (NID 9919CT0025), per un massimo di 108 unità lavorative per il periodo dal 13 giugno 1999 al 12 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1999 con decorrenza 13 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1029

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico, in Verano Brianza, unità di Verano Brianza. (Decreto n. 27487).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Manifattura Marzatico, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale, datato 30 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 ottobre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Marzatico, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza (Milano), (NID 9903MI0064), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1999 con decorrenza 12 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1030

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M.M., in Castellammare di Stabia, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 27488).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. I.A.M.M., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale, datato 30 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 luglio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M.M., con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), (NID 9815NA0009), per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 21 gennaio 1999 al 20 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999 con decorrenza 21 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1031

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, in Torino, unità di stabilimento Casalnuovo di Napoli. (Decreto n. 27489).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cablauto, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale, datato 30 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cablauto, con sede in Torino e unità di stabilimento Casalnuovo di Napoli (Napoli), (NID 9815NA0027), per un massimo di 180 unità lavorative, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1998 con decorrenza 3 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1032

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAI.GE.SE., in Cosenza, unità di Cosenza. (Decreto n. 27490).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SAI.GE.SE., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAI. GE.SE., con sede in Cosenza, e unità di Cosenza, (NID 9918CS0026), per un massimo di 19 unità lavorative, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 18 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1033

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, in Rozzano-Milanofiori, unità di magazzino Upim di Casandrino. (Decreto n. 27491).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Rinascente, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1992, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori, (Milano), e unità di magazzino Upim di Casandrino (Napoli), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 19 gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1034

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, in Verzuolo, unità di Corsico. (Decreto n. 27492).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cartiere Burgo, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), e unità di Corsico (Milano), (NID 9903MI0022), per un massimo di 60 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1035

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, in Salerno, unità di Salerno. (Decreto n. 27493).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.p.a. Etheco - European Thermostat Company;

Visto il decreto direttoriale datato 17 febbraio 1999, con il quale è stato concesso il trattamento di CIGS per il periodo 1° settembre 1998 - 28 febbraio 1999;

Vista la nota del 24 settembre 1999 con la quale la predetta azienda fa presente di aver dovuto sospendere dal lavoro n. 142 unità nelle giornate di cui al verbale di accordo sindacale, che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di completare il programma approvato per il superamento della crisi;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione del citato trattamento in favore di n. 142 lavoratori, in luogo n. 42, nelle giornate indicate nel citato verbale di accordo sindacale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già concesso con decreto direttoriale n. 25769 del 17 febbraio 1999, è autorizzata in favore di n. 142 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno, e unità di Salerno, (NID 9815SA021), nelle giornate di cui all'allegato verbale di accordo sindacale del 24 settembre 1999.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 27173 del 12 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1036

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, in Latina Scalo, unità di Latina Scalo. (Decreto n. 27494).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova Dublo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 marzo 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo, e unità di Latina Scalo, (NID 9812LT0016), per un massimo di 45 unità lavorative, per il periodo dal 2 settembre 1998 al 1° marzo 1999.

L'Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 2 settembre 1998, art. 1, comma 10 della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquiennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1037

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, in Potenza, unità di Baragiano, Lagonegro, Matera - Tricarico, Potenza e Senise. (Decreto n. 27495).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10 nonché l'art. 7, comma 7;

Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 2 comma 22 della legge n. 549/1995, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 1996, registro 1, lavoro, foglio 249 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1996, n. 191;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 10 giugno 1998, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato dalla Corte dei conti il 12 giugno 1998, registrato n. 1, foglio 211;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha disposto, fino al 31 dicembre 1999, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità, già prevista dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio 363;

Vista l'istanza della società Ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, inoltrata presso il competente Ufficio regionale del lavoro e M.O., come da protocollo dello stesso, in data 14 agosto 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 18 maggio 1998 e 10 agosto 1998 stabilisce per un periodo di sei mesi, decorrente dal 1° luglio 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore terziario — istituti vigilanza privata applicato, a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 340 unità, su un organico complessivo di n. 355 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Vista la circolare ministeriale n. 33/94, nella parte in cui si prevede che «il contratto di solidarietà non può riguardare periodi antecedenti la sua stipula»;

Visto il decreto ministeriale n. 25433 del 9 dicembre 1998, con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale dalla data di stipula del verbale di accordo 10 agosto 1998, anziché dalla decorrenza del contratto di solidarietà prevista nella istanza aziendale;

Vista la successiva documentazione inviata dalla società contenente un verbale, datato 18 maggio 1998, dal quale risulta che le parti avevano concordato, fin da quella data, il ricorso al contratto di solidarietà a decorrere dal 1° luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza, unità di Baragiano (Potenza), (NID 9817PZ0004) - Lagonegro (Potenza), (NID 9817PZ0004) - Matera - Tricarico (Matera) (NID 9817PZ0004) - Potenza (NID 9817PZ0004) - Senise (Potenza), (NID 9817PZ0004), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 340 unità, su un organico complessivo di n. 355 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 n. 25433.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta istituto prov. vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1038

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporto valori «La Ronda», in Potenza, unità di Potenza. (Decreto n. 27496).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10, nonché l'art. 7, comma 7;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri

per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 4 luglio 1996, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995, registrato dalla Corte dei conti il 29 luglio 1996, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 249 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191, del 16 agosto 1996;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 10 giugno 1998, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997, registrato dalla Corte dei conti il 12 giugno 1998, registro n. 1, foglio n. 211;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha disposto, fino al 31 dicembre 1999, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità, già prevista dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 27 luglio 1999, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998, registrato dalla Corte dei conti il 18 agosto 1999, registro n. 1, foglio n. 363;

Vista l'istanza della società S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporto valori «La Ronda», inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 25 giugno 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 aprile 1998 e 24 giugno 1998 stabilisce per un periodo di sei mesi, decorrente dal 20 maggio 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore istituti vigilanza privata applicato, a 22,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 76 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Vista la circolare ministeriale n. 33/94, nella parte in cui si prevede che «il contratto di solidarietà non può riguardare periodi antecedenti la sua stipula»;

Visto il decreto ministeriale n. 25148 del 7 ottobre 1998, con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale dalla data di stipula del verbale di accordo, 24 giugno 1998, anziché dalla decorrenza del contratto di solidarietà prevista nella istanza aziendale;

Vista la successiva documentazione inviata dalla società, contenente un verbale, datato 30 aprile 1998, dal quale risulta che le parti avevano concordato, fin da quella data, il ricorso al contratto di solidarietà a decorrere dal 20 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 20 maggio 1998 al 19 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporto valori «La Ronda», con sede in Potenza, unità di Potenza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 22,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 76 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25148.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza e trasporti valori «La Ronda», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1039

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, in Torino, unità di Torino. (Decreto n. 27497).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. agenzia Defendini inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 gennaio 1997, relativa al periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 dicembre 1997, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 dicembre 1996 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 30 dicembre 1996, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore personale dipendente da imprese esercenti servizi recapito applicato, a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 159 unità, per gli addetti al recapito e da 40 a 35 per gli impiegati, quadri reparto affrancatura, carriere, su un organico complessivo di 165 unità;

Visto il decreto ministeriale n. 22464 del 21 marzo 1997 con il quale è stata autorizzata l'applicazione del contratto medesimo ed è stato concesso il trattamento di integrazione salariale per dodici mesi dal 30 dicembre 1996 per i lavoratori beneficiari e con le modalità sopraindicate;

Vista l'istanza di proroga della società in questione inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in data 23 marzo 1998, tendente ad ottenere il rinnovo dal 30 dicembre 1997 per ulteriori dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula del contratto di solidarietà biennale del 20 dicembre 1996;

Visto il verbale di accordo del 1° marzo 1998 stipulato dall'azienda in questione con le organizzazioni sindacali, con il quale le parti in difformità con richiesta aziendale hanno stabilito la prosecuzione del contratto medesimo per i lavoratori beneficiari fino al 31 marzo 1998, poiché hanno ritenuto di ripristinare l'orario normale, contrattualmente previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, dal 1° aprile 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 25486 del 18 dicembre 1998 che ha autorizzato la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori beneficiari dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 in virtù del sopracitato verbale;

Ritenuto di dover annullare e sostituire il decreto ministeriale n. 25486 del 18 dicembre 1998, in quanto per mero errore materiale è stata indicata quale decorrenza del trattamento di integrazione salariale quella del 1° gennaio 1998 anziché del 30 dicembre 1997 come stabilito nell'accordo del 20 dicembre 1996;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato che con nota del 27 gennaio 1999 la suddetta società ha richiesto la rettifica della decorrenza riportata nel decreto sopracitato ;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Agenzia Defendini, con sede in Torino, unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari

a 159 unità, per gli addetti al recapito e da 40 a 35 per gli impiegati, quadri reparto affrancatura, carriere, su un organico complessivo di 165 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n. 25486.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1040

DECRETO 6 dicembre 1999.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.T.S. S.r.l., in Firenze, unità di Pomezia. (Decreto n. 27498).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 10 giugno 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società E.T.S. S.r.l., codice ISTAT 45.34.0, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 28 giugno 1999 al 27 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 21 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla E.T.S. S.r.l., sede legale in Firenze, e unità di Pomezia (Roma).

Codice ISTAT: 45.34.0 (n. matricola INPS 7036656829), per il periodo dal 28 giugno 1999 al 27 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1041

DECRETO 6 dicembre 1999.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ITEL S.p.a., in San Gregorio di Catania, unità di Agrigento, Catania, Eboli, Palermo, Ragusa, Roma, Sala Consilina e Siracusa. (Decreto n. 27499).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 22 giugno 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società ITEL S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 300 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società ITEL S.p.a., codice ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 luglio 1999 al 26 gennaio 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei 300 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla società ITEL S.p.a., sede legale in San Gregorio di Catania (Catania), e unità di Agrigento, per un numero massimo di 27 lavoratori, Catania, per un numero massimo di 77 lavoratori, Eboli, (Salerno), per un numero massimo di 28 lavoratori, Palermo, per un numero massimo di 56 lavoratori, Ragusa, per un numero massimo di 32 lavoratori, Roma, per un numero massimo di 53 lavoratori, Sala Consilina (Salerno), per un numero massimo di 6 lavoratori e Siracusa per un numero massimo di 21 lavoratori.

Codice ISTAT: 31.62.2 (n. matricola INPS 2100956773-00), per il periodo dal 27 luglio 1999 al 26 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1042

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agropuglia industrie agro alimentari, in Cellamare, unità di Cellamare. (Decreto n. 27500).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 339 del 7 novembre 1994 pronunciata dal tribunale di Bari che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Agropuglia industrie agro alimentari;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 7 novembre 1994;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agropuglia industrie agro alimentari, sede in Cellamare (Bari) e unità di Cellamare (Bari), (NID 9916BA0048), per un massimo di 55 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1043

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sailem, in Palermo, unità di Bari. (Decreto n. 27501).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 18 del 25-26 gennaio 1999 pronunciata dal tribunale di Palermo, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Sailem;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 233/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 27 gennaio 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sailem, sede in Palermo, unità in Bari (NID 9916BA0043), per un massimo di 4 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 27 luglio 1999 al 26 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale à autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1044

DECRETO 6 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Dalia, in Castelforte, unità di Castelforte. (Decreto n. 27502).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 159 del 7 ottobre 1999 pronunciata dal tribunale di Latina, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ceramica Dalia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 233/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 7 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Dalia, sede in Castelforte (Latina), unità in Castelforte (Latina) (NID 9912LT0024), per un massimo di 42 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1999 al 6 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 7 aprile 2000 al 6 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale à autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1045

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, sede in Genova, unità di Pero, Cernusco, Trezzano e Sestri Ponente. (Decreto n. 27503).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n, 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 16 marzo 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 aprile 1997, il suddetto trattamento;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo dal 21 ottobre 1998 al 20 aprile 1999;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1999, n. 26204, che ha autorizzato la proroga del citato trattamento per il suindicato periodo;

Considerato che la società in questione, con nota pervenuta il 25 novembre 1999, ha richiesto la modifica del decreto ministeriale n. 26204 del 27 aprile 1999 in quanto nel periodo 21 ottobre 1998-20 aprile 1999, risultavano sospesi nelle unità produttive di Pero, Cernusco sul Naviglio e Trezzano (Milano) 11 lavoratori anziché 10;

Ritenuto di annullare e sostituire il citato provvedimento del 27 aprile 1999 n. 26204 e di autorizzare il predetto trattamento in favore di 11 lavoratori dipendenti dalla citata società, operanti presso le unità produttive di Pero, Cernusco sul Naviglio e Trezzano (Milano);

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 marzo 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavorarori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Bailey Hartmann & Braun, con sede in Genova, e unità di Pero, Cernusco, Trezzano (Milano) (NID 9803MI0166), per un massimo di 11 unità lavorative, e Sestri Ponente (Genova) (NID 9804GE0032), per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 21 ottobre 1998 al 20 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreo ministeriale 27 aprile 1999, n. 26204.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1046

DECRETO 6 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, in Milano. (Decreto n. 27504).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Egidio Galbani, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 27 maggio 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavorarori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, con sede in Milano, unità nazionali secondo quanto riportato negli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente provvedimento, per un massimo di 124 unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998, con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

S.p.a. GALBANI

Personale in CIGS nel semestre 1º ottobre 1998-31 marzo 1999

Provincia	Deposito	Ottobre 1998 n. dip. in CIGS	Novembre 1998 n. dip. in CIGS	Dicembre 1998 n. dip. in CIGS	Gennaio 1999 n. dip. in CIGS	Febbraio 1999 n. dip. in CIGS	Marzo 1999 n. dip. in CIGS
			Regione Abruzzo				
Chieti	S. Giovanni Teatino	1	1	1	1	1	1
Chieti	Vasto	0	0	0	0	1	1
Teramo	Teramo	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 3
			Regione Basilicata				
Potenza	Potenza	2	2	2	2	2	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 2
			Regione Calabria				
Cosenza	Rende	2	2	2	2	2	1
Catanzaro	Settingiano	4	4	4	4	4	4
Reggio Calabria	Reggio Calabria	0	0	0	4	4	4
Vibo Valentia	Vibo Valentia	3	0	0	2	2	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 13
			Regione Campania				
Benevento	Benevento	1	1	1	0	0	0
Napoli	Napoli	11	11	11	11	11	11
Salerno	Nocera	2	1	1	1	1	1
Salerno	Nocera	3	3	3	2	2	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 17
			Regione Emilia-Romagna				
Bologna	Bologna	0	1	1	1	1	1
Forlì	Forlì	0	0	0	0	1	1
Modena	Modena	0	0	2	1	1	1
Parma	Parma	0	0	0	0	2	2
Rimini	Rimini	0	0	0	0	1	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 8
			Regione Friuli Venzia-Giulia				
Udine	Tavagnacco	2	2	2	2	2	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 2

Provincia	Deposito	Ottobre 1998 n. dip. in CIGS	Novembre 1998 n. dip. in CIGS	Dicembre 1998 n. dip. in CIGS	Gennaio 1999 n. dip. in CIGS	Febbraio 1999 n. dip. in CIGS	Marzo 1999 n. dip. in CIGS
			Regione Lazio				
Frosinone	Frosinone	0	0	1	3	3	3
Latina	Formia	4	3	3	3	2	2
Latina	Latina	0	0	0	1	2	2
Roma	Roma	9	9	9	9	9	9
Roma	Velletri	0	0	2	2	2	2
Viterbo	Viterbo	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 21
			Regione Liguria				
Genova	Genova	4	4	4	4	4	4
Imperia	Taggia	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 5
			Regione Marche				
Ancona	Ancona	0	1	1	1	1	1
Pesaro	Fano	0	0	2	2	2	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 3
			Regione Molise				
Campobasso	Campobasso	1	1	0	0	0	0
							Totale dipendenti in CIGS n. 1
			Regione Piemonte				
Biella	Gaglianico	0	0	0	0	0	1
Torino	Frossasco	0	0	0	0	0	1
Torino	Torino	0	0	6	9	9	7
							Totale dipendenti in CIGS n. 11
			Regione Puglia				
Bari	Barletta	2	2	1	1	2	2
Bari	Modugno	1	1	1	1	1	1
Brindisi	Brindisi	1	1	1	1	1	1
Foggia	Foggia	1	1	1	1	1	1
Lecce	Lecce	4	4	4	4	4	4
Taranto	Taranto	1	1	1	0	0	0
							Totale dipendenti in CIGS n. 10
			Regione Sardegna				
Cagliari	Cagliari	5	5	5	5	5	5
							Totale dipendenti in CIGS n. 5

Provincia	Deposito	Ottobre 1998 n. dip. in CIGS	Novembre 1998 n. dip. in CIGS	Dicembre 1998 n. dip. in CIGS	Gennaio 1999 n. dip. in CIGS	Febbraio 1999 n. dip. in CIGS	Marzo 1999 n. dip. in CIGS

Regione Sicilia

Provincia	Deposito	Ottobre 1998	Novembre 1998	Dicembre 1998	Gennaio 1999	Febbraio 1999	Marzo 1999
Agrigento	Sciacca	2	2	2	2	2	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	1	1	1	1	1
Caltanissetta	Gela	1	1	1	1	1	1
Catania	Misterbianco	4	4	4	4	4	4
Messina	Giardini Naxos	1	1	1	1	1	1
Messina	Milazzo	0	0	4	3	3	3
Palermo	Cefalù	0	0	1	1	1	1
Palermo	Villabate	2	2	2	2	2	2
Ragusa	Ragusa	0	2	2	2	2	2
Siracusa	Siracusa	2	3	3	3	3	3
Trapani	Trapani	1	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 22

Regione Toscana

Provincia	Deposito	Ottobre 1998	Novembre 1998	Dicembre 1998	Gennaio 1999	Febbraio 1999	Marzo 1999
Arezzo	Arezzo	0	0	0	0	1	1
Livorno	Livorno	1	1	0	0	0	0
Lucca	Capannori	1	1	1	1	1	1
Massa Carrara	Massa	1	1	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 4

Regione Trentino-Alto Adige

Provincia	Deposito	Ottobre 1998	Novembre 1998	Dicembre 1998	Gennaio 1999	Febbraio 1999	Marzo 1999
Trento	Trento	0	0	0	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 1

Regione Umbria

Provincia	Deposito	Ottobre 1998	Novembre 1998	Dicembre 1998	Gennaio 1999	Febbraio 1999	Marzo 1999
Terni	Terni	0	0	1	1	1	1

Totale dipendenti in CIGS n. 1

Regione Veneto

Provincia	Deposito	Ottobre 1998	Novembre 1998	Dicembre 1998	Gennaio 1999	Febbraio 1999	Marzo 1999
Padova	Limena	1	1	1	1	1	1
Rovigo	Rovigo	1	1	1	1	1	1
Vicenza	Vicenza	3	2	2	2	2	2

Totale dipendenti in CIGS n. 5

00A1047

DECRETO 16 dicembre 1999.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, nei confronti della ditta S.r.l. Editrice turistica, in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27533).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 27 maggio 1999, stipulato tra la ditta S.r.l. Editrice turistica - e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001 nei confronti della ditta: S.r.l. Editrice turistica, sede in Roma, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1048

DECRETO 16 dicembre 1999.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale nei confronti della ditta S.p.a. Rusconi editore - Gruppo Rusconi, in Milano, unità di Roma. (Decreto n. 27534).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 7 luglio 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. Rusconi editore - gruppo Rusconi e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1999 al 29 febbraio 2000 nei confronti della ditta S.p.a. Rusconi editore - Gruppo Rusconi, sede in Milano, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1049

DECRETO 16 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Confezioni Corallo, in Suni, unità di Suni. (Decreto n. 27535).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 aprile 1999 al 5 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. Confezioni Corallo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 aprile 1999 al 5 aprile 2000, della ditta S.p.a. Confezioni Corallo, sede in zona industriale - Suni (Nuoro), unità di Suni (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1050

DECRETO 20 dicembre 1999.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici, in Firenze, unità di Arezzo, Firenze, Lucca e Roma. (Decreto n. 27538).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 7 luglio 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici e le competenti OO.SS. di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici - codice ISTAT 45340 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 29 giugno 1999 al 28 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di settanta lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici, sede legale in Firenze, e unità di Arezzo, per un numero massimo di dieci lavoratori; Firenze, per un numero massimo di trenta lavoratori; Lucca per un numero massimo di dieci lavoratori e Roma per un numero massimo di venti lavora-

tori, codice Istat: 45340 (numero di matricola INPS 3001730600.02) per il periodo dal 29 giugno 1999 al 28 dicembre 1999.

L'I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1051

DECRETO 20 dicembre 1999.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tecnocontrol S.r.l., in Grumo Nevano, unità di Pozzuoli. (Decreto n. 27539).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di 43 miliardi per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 6 settembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Tecnocontrol S.r.l. e le competenti OO.SS. di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Tecnocontrol S.r.l. codice ITAT 45310 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 26 ottobre 1999 al 25 aprile 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventisette lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Tecnocontrol S.r.l., con sede legale in Grumo Nevano (Napoli) e unità di Pozzuoli (Napoli), codice ISTAT 45310, (numero di matricola INPS 5109681321/06) per il periodo dal 26 ottobre 1999 al 25 aprile 2000.

L'I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1052

DECRETO 20 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinascente, magazzino Upim di Casandrino, in Rozzano-Milanofiori, unità magazzini Upim Casandrino. (Decreto n. 27540).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1980, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il provvedimento n. 20743 del 1º giugno 1996 di reiezione della istanza con la quale la società La Rinascente - magazzino Upim di Casandrino (Napoli), ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 1-*bis* della legge n. 56/1994 per dodici mesi a decorrere dal 17 luglio 1995;

Tenuto conto che la citata istanza non è stata accolta, in quanto la concessione del trattamento *ex lege* n. 56/1994, stante la sua natura di proroga, deve ricollegarsi, senza soluzione di continuità, ad una precedente autorizzazione di CIGS;

Considerato che, nella fattispecie, il trattamento di CIGS per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995, precedente a quello richiesto dalla società ai sensi della citata legge n. 56/1994, era stato respinto con decreto ministeriale n. 20631 del 10 maggio 1996, adottato in conformità al parere negativo espresso dal comitato tecnico nella seduta del 23 febbraio 1996 e confermato con successivo provvedimento, sempre a seguito di ulteriore parere negativo, dallo stesso comitato, a seguito di richiesta di riesame, nella seduta del 21 aprile 1998;

Considerato che il comitato tecnico, nella seduta del 18 ottobre 1999, in sede di ulteriore riesame presentato dalla società in questione, ha rivisto il parere negativo precedentemente espresso ed ha valutato favorevolmente la richiesta di proroga dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale della Rinascente S.p.a. - magazzino Upim di Casandrino (Napoli) per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale, in conformità al predetto parere del comitato tecnico è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della società La Rinascente - magazzino Upim di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995;

Visti i decreti direttoriali di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società, per il medesimo periodo;

Vista l'istanza di riesame del provvedimento ministeriale n. 20743 del 1º giugno 1996, di reiezione della richiesta di proroga del trattamento CIGS, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 56/1994;

Considerato che, in favore della società in questione, è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995, antecedente quello relativo all'istanza di proroga ai sensi della legge n. 56/1994;

Ritenuto, pertanto, di superare le motivazioni alla base del citato provvedimento di diniego n. 20743 del 1º giugno 1996;

Riesaninata la documentazione istruttoria;

Visto l'accordo collettivo del 12 luglio 1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in cui la società in questione ha definito con le competenti organizzazioni sindacali di categoria il programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale;

Ritenuto di prorogare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società ai sensi dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinascente - magazzino Upim di Casandrino (Napoli), sede in Rozzano-Milanofiori, unità magazzini Upim - Casandrino (Napoli), con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi concesso, per il periodo dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 19 gennaio 1996 al 16 luglio 1996.

Art. 3.

Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1053

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. El.Te Siciliana, in Palermo, unità di Palermo - Catania. (Decreto n. 27541).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. El.Te Siciliana - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 giugno 1997 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 giugno 1997, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo, unità di Palermo - Catania, per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 14 marzo 1996 al 13 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 marzo 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997, n. 22974 limitatamente all'art. 2.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 14 settembre 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1996 con decorrenza 14 settembre 1996 per un massimo di 27 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1054

DECRETO 20 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telegyr Systems (Italia), in Peschiera Borromeo, unità di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 27542).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Telegyr Systems (Italia) tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telegyr Systems (Italia), con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano), (NID 9903MI0117), per un massimo di 69 unità lavorative, per il periodo dal 18 luglio 1999 al 15 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1999 con decorrenza 18 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1055

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Corallo, in Suni, unità di Suni. (Decreto n. 27543).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Confezioni Corallo tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Corallo, con sede in zona industriale Suni (Nuoro), unità di Suni (Nuoro), (NID 9920NU0000), per un massimo di 37 unità lavorative, per il periodo dal 6 aprile 1999 al 5 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 6 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1056

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa Cammina Cammina a r.l., in Triggiano, unità di Triggiano. (Decreto n. 27544).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 27 settembre 1999 con il quale la società cooperativa Cammina Cammina a r.l. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 settembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa Cammina Cammina a r.l., sede in Triggiano (Bari), unità di Triggiano (Bari), (NID 9916BA0050), per un massimo di 39 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 settembre 1999 al 26 marzo 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 27 marzo 2000 al 26 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1057

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgrani, in Napoli, unità di Napoli e Roma. (Decreto n. 27545).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 562 del 22 settembre 1999 pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Italgrani;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 ottobre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgrani, sede di Napoli, unità di Napoli, (NID 9915NA0074), per un massimo di 31 unità lavorative e Roma, (NID 9912RM0111), per un massimo di 2 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 1999 al 3 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1058

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalla S.r.l. Steps Fashion, in Barletta, unità di Barletta. (Decreto n. 27546).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 16 del 25 marzo 1998 pronunciata dal tribunale di Trani (Bari) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Steps fashion;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 marzo 1998;

Visto il decreto n. 25030 del 14 settembre 1998 con il quale è stato concesso il sopracitato trattamento per il periodo dal 25 marzo 1998 al 24 marzo 1999 in favore di 19 lavoratori dipendenti sospesi;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società, in data 28 settembre 1999, con la quale, viene richiesto che il suddetto trattamento sia esteso anche ai lavoratori Ricco Gaetano e Distaso Gianfranco, a suo tempo licenziati e reintegrati *ex tunc* con separate sentenze emesse dal tribunale di Trani - Sezione lavoro, in data 17 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta, per quanto sopra, la necessità di estendere anche ai sig.ri Ricco Gaetano e Distaso Gianfranco, il trattamento straordinario di integrazione salariale già disposto con il citato decreto del 14 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei sig.ri Ricco Gaetano e Distaso Gianfranco dipendenti dalla S.r.l. Steps fashion, sede di Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), (NID 9916BA0047), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1998 al 24 settembre 1998.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 25 settembre 1998 al 24 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1059

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editrice turistica, in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27547).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editrice turistica;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Editrice turistica, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9912RM0067) per un massimo di 13 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabili), per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1060

DECRETO 20 dicembre 1999.

Estensione del trattamento di pensionamento anticipato in favore di una ulteriore unità lavorativa dipendente dalla S.r.l. F.F. Die Sudtiroler Illustrierte. (Decreto n. 27548).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della S.r.l. F.F. Die Sudtiroler Illustrierte tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore di un massimo di tre lavoratori dipendenti interessati;

Visto l'accordo sindacale del 18 maggio 1999, che ha individuato per il periodo 1° aprile 1999-31 dicembre 1999, tre unità lavorative ammesse al citato beneficio;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con la quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta sopracitata;

Visto il decreto direttoriale del 6 agosto 1999, n. 26931, nel quale, è stata ammessa la possibilità di beneficiare del citato trattamento a tre unità lavorative;

Vista l'ulteriore istanza aziendale del 30 settembre 1999, nella quale si richiede di estendere la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore di un altro dipendente in possesso dei requisiti richiesti;

Visto il nuovo accordo sindacale del 2 dicembre 1998, che ha individuato, per il medesimo citato periodo, un'ulteriore unità beneficiaria del suddetto trattamento;

Ritenuto, pertanto, di dover estendere il trattamento di pensionamento anticipato nei confronti dell'ulteriore unità lavorativa, già disposto con il decreto direttoriale del 6 settembre 1999, n. 26931;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è esteso il trattamento di pensionamento anticipato, già disposto con decreto direttoriale del 6 agosto 1999, n. 26931, in favore di una ulteriore unità lavorativa dipendente dalla S.r.l. F.F. Die Sudtiroler Illustrierte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1061

DECRETO 20 dicembre 1999.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rusconi editore - Gruppo Rusconi, in Milano, unità di Roma. (Decreto n. 27549).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 2 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 16 dicembre 1999, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Rusconi Editore - Gruppo Rusconi;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1999, è ammessa la possibilità

di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Rusconi Editore - Gruppo Rusconi, in Milano, unità di Roma (NID 9912RM0068), per un massimo di quattro dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° marzo 1999 al 29 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1062

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotoincisione serigrafica, in Grandate, unità di Grandate. (Decreto n. 27550).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Fotoincisione serigrafica inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 luglio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 giugno 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 14 giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria fotoincisione applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 19 unità;

Considerato che la società successivamente al 30 settembre 1999 ha cessato il ricorso all'istituto della solidarietà per le motivazioni indicate nell'allegata nota del 18 ottobre 1999, che costituisce anch'essa parte integrante del presente provvedimento;

Considerato comunque che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo 14 giugno 1999-30 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotoincisione serigrafica, con sede in Grandate (Como), unità di Grandate (Como) (NID 9903000022), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 19 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 27354.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotoincisione serigrafica a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1063

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S., in Bari, unità di Bari. (Decreto n. 27551).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ce.I.A.S. inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 4 novembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 ottobre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato applicato, a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 46 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S., con sede in Bari, unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 46 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ce.I.A.S. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1064

DECRETO 20 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mirage, in Noci, unità di Noci. (Decreto n. 27552).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Mirage inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 26 maggio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 maggio 1999 e 10 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 10 maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 38 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mirage, con sede in Noci (Bari), unità di Noci (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mirage a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1065

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Nuova Mistral, in Sermoneta, unità di Sermoneta. (Decreto n. 27555).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 16 dicembre 1998, dalla ditta S.p.a. Nuova Mistral;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1998 al 16 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Nuova Mistral, sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1066

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Page Europa, in Roma, unità di Roma e Monterotondo. (Decreto n. 27556).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 marzo 1999 al 7 marzo 2000, dalla ditta S.p.a. Page Europa;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 marzo 1999 al 7 marzo 2000, della ditta S.p.a. Page Europa, sede in Roma, unità di Roma e Monterotondo (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1067

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Saint Gobain vetro Italia, in Pisa, unità di Pisa. (Decreto n. 27557).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 24 febbraio 1999 al 10 luglio 1999, dalla ditta S.p.a. Saint Gobain vetro Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 febbraio 1999 al 10 luglio 1999, della ditta S.p.a. Saint Gobain vetro Italia, sede in Pisa, unità di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1068

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.r.l. Prestige, in Chiaiano, unità di Napoli. (Decreto n. 27558).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 luglio 1999 al 9 luglio 2000, dalla ditta S.r.l. Prestige;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 luglio 1999 al 9 luglio 2000, della ditta S.r.l. Prestige, sede in Chiaiano (Napoli), unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1069

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni nell'area del comune di Senorbì. (Decreto n. 27559).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 15 gennaio 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Senorbì (Cagliari); imprese impegnate nei lavori di irrigazione dei distretti di Senorbì nord e sud.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1070

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni nell'area del comune di Reggio Calabria. (Decreto n. 27560).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 10 maggio 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Reggio Calabria; imprese impegnate nella costruzione del II lotto della «Scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1071

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Newcompel, in Torino, unità di S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 27561).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con nodificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1° giugno 2000, dalla dittà S.r.l. Newcompel;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di approvae il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 giugno 1999 al 1° giugno 2000, della ditta S.r.l. Newcompel, sede in Torino, unità di S. Damiano D'Asti (Asti), art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1072

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, nei confronti della ditta S.p.a. Tectubi, in Milano, unità di Podenzano, Castel San Giovanni. (Decreto n. 27562).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Tectubi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo

dal 13 novembre 1999 al 12 maggio 2000, della ditta S.p.a. Tectubi, sede in Milano, unità di Podenzano, Castel San Giovanni (Piacenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1073

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace, in Milano, unità di Brugherio e Milano. (Decreto n. 27563).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 2000, dalla ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 2000, della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace, sede in Milano e unità di Brugherio (Milano) e Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1074

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Servola, in Trieste, unità di Trieste. (Decreto n. 27564).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 giugno 1999 al 27 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Servola;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 giugno 1999 al 27 giugno 2001, della ditta S.p.a. Servola, sede in Trieste, unità di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1075

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Tecnogas, in Gualtieri, unità di Gualtieri. (Decreto n. 27565).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 giugno 1999 al 25 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Tecnogas;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 giugno 1999 al 25 giugno 2001, della ditta S.p.a. Tecnogas, sede in Gualtieri (Reggio Emilia), unità di Gualtieri (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1076

DECRETO 23 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S.A.L.P.A. - Cooperativa cinematografica», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 24 gennaio 1985 la società cooperativa mista «S.A.L.P.A. - Cooperativa cinematografica a r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il sig. Gabriele Darpetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 1986 con il quale viene nominato commissario liquidatore il sig. Enrico Masucci, in sostituzione del sig. Gabriele Darpetti, dimissionario;

Vista la nota prot. 6224 del 4 novembre 1999 pervenuta in data 7 dicembre 1999 con la quale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. - IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio dell'anno 1979 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «S.A.L.P.A. - Cooperativa cinematografica», con sede in Roma, via Teodoro Valfrè n. 11, costituita con rogito notaio Rossetti Antonio in data 11 aprile 1978, repertorio n. 148767, registro società n. 1729/78 tribunale di Roma, BUSC n. 24549 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1263

DECRETO 23 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La nuova proposta» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 19 giugno 1984 la società cooperativa di consumo «Nuova proposta» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato commissario liquidatore Giacomo Ricci;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1985 con il quale viene nominato commissario liquidatore il sig. Antonio Peruzza, in sostituzione del sig. Giacomo Ricci, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1986 con il quale viene nominato commissario liquidatore il sig. Massimo Avincola, in sostituzione del sig. Antonio Peruzza, dimissionario;

Vista la nota prot. 6212 del 25 novembre 1999 con la quale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. - IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio dell'anno 1977 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «La nuova proposta» a r.l., con sede in Roma, via Ravenna n. 34, costituita con rogito notaio Erminio Laurora in data 21 ottobre 1976,

repertorio n. 42557, registro società n. 4180/76 tribunale di Roma, BUSC n. 23434 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 dicembre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1264

DECRETO 7 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Giuseppe Di Vittorio» a r.l., in Guidonia Montecelio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 9 agosto 1988 la società cooperativa edilizia «Giuseppe Di Vittorio» a r.l. con sede in Guidonia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato commissario liquidatore il dott. Vittorio Squillaci;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 1989 con il quale viene nominato commissario liquidatore la dott.ssa Elvira Matarozzi, in sostituzione del dott. Vittorio Squillaci dimissionario;

Vista la nota prot. 6214 del 24 novembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio dell'anno 1981, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1988;

Decreta:

La società cooperativa «Giuseppe Di Vittorio» a r.l., con sede in Guidonia Montecelio, via Tarquinio Prisco n. 4, costituita con rogito notaio Luigi Rossi in data 17 giugno 1978, repertorio n. 327, registro società n. 2423/78 tribunale di Roma, BUSC n. 24575 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1265

DECRETO 7 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ripoli-Tivoli» a r.l., in Tivoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 3 aprile 1986 la società cooperativa edilizia «Ripoli-Tivoli» a r.l. con sede in Tivoli è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Martire;

Vista la nota prot. 6216 del 24 novembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio dell'anno 1959 emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Ripoli-Tivoli» a r.l., con sede in Tivoli, via Pioggie n. 28, costituita il 14 luglio 1957 con rogito notaio Pietro Pomati, repertorio n. 94879, registro società n. 1505/57 tribunale di Roma, BUSC n. 1511 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatori.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1266

DECRETO 7 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «E.L.A. società cooperativa di lavoratori artigiani» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 23 giugno 1986 la società cooperativa «E.L.A.» a r.l. con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Paolo Nava ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 6339 del 29 novembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato ed emerso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «E.L.A. società cooperativa di lavoratori artigiani» a r.l., con sede in Roma, piazza dell'Unità n. 9, costituita in data 22 ottobre 1977 con rogito notaio Clorindo Vitti, repertorio n. 62754, registro società n. 4854/77 tribunale di Roma, BUSC n. 24037 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1267

DECRETO 7 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Aurora 1975» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 29 febbraio 1984 la società cooperativa edilizia «Aurora 1975» a r.l. con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato commissario liquidatore l'avv. Dario Caniglia;

Vista la nota prot. 6336 del 29 novembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato e, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1977, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Aurora 1975» a r.l., con sede in Roma, via Giacomo Boni n. 1, costituita in data 20 ottobre 1975 con rogito notaio Laurora Erminio, repertorio n. 37953, registro società n. 3947/75 tribunale di Roma, BUSC n. 22989 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1268

DECRETO 7 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Stella 80» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 24 gennaio 1985 la società cooperativa «La Stella 80» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il sig. Antonio Perruzza ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 1986 con il quale viene nominato commissario liquidatore il sig. Enrico Masucci, in sostituzione del sig. Antonio Perruzza, dimissionario;

Vista la nota prot. 6220 del 24 novembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio dell'anno 1979 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «La Stella 80» a r.l., con sede in Roma, via Lussinpiccolo n. 60/62, costituita con rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti in data 27 gennaio 1978, repertorio 209, registro società n. 1009/78 tribunale di Roma, BUSC n. 24270 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1269

DECRETO 7 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Tirreno Civitavecchia» a r.l., in Civitavecchia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 27 novembre 1986 la società cooperativa «Radio Tirreno Civitavecchia» a r.l., con sede in Civitavecchia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Paolo Barone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 622 del 24 novembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

- Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1979, emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Radio Terreno Civitavecchia» a r.l., con sede in Civitavecchia, via Galleria Garibaldi n. 32, costituita con rogito notaio Maurizio Gaddi in data 23 novembre 1976, repertorio 4963, registro società n. 12/77 tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 23657 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1270

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quattr'esse - Servizi sociali, sanitari e di solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissartio liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria del 9 aprile 1996 eseguita dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della Società cooperativa edilizia «Quattr'esse - Servizi sociali, sanitari e di solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Quattr'esse - Servizi sociali, sanitari e di solidarietà - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 9 marzo 1992, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Vitagliano di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 29 maggio 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Cesare Mingo residente in Roma alla via Duccio da Boninsegna, 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A1309

DECRETO 12 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Metronotte», in Torino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1980, con il quale la Società cooperativa di produzione e lavoro «Metronotte - Società cooperativa a r.l.» con sede in Torino - C.so Casale n. 123, costituita il 29 luglio 1972 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Fantozzi;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, che ha demandato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, che ha disposto che non si proceda alla nomina del commissario liquidatore nella procedura di scioglimento ex art. 2544 del codice civile, quando le attività da liquidare non abbiano valore superiore a lire 2.500.000, e che si applichi tale norma anche alle procedure in corso da lungo tempo;

Vista la nota n. 41 dell'8 gennaio 1999, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/7, comunicando che la procedura liquidatoria della Società cooperativa a r.l. «Metronotte» rientrava nella fattispecie di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, ha disposto la conversione del relativo decreto da scioglimento con liquidatore a scioglimento senza nomina del liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 novembre 1980 di scioglimento della società cooperativa «Metronotte», in Torino, con nomina a commissario liquidatore del dott. Mario Fantozzi è convertito in decreto di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, secondo le disposizioni attuative del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998.

Torino, 12 gennaio 2000

Il direttore: PIRONE

00A1310

DECRETO 17 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «La Giara» a responsabilità limitata, in Catanzaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria della società cooperativa appresso indicata dalla quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma, art. 2544 del codice civile non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, n. 33;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi del primo comma, art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia sottoelencata:

società cooperativa «La Giara» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri in data 19 aprile 1979, repertorio n. 25, registro società n. 2457, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1494/169772.

Catanzaro, 17 gennaio 2000

Il direttore: PISANI

00A1271

DECRETO 20 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Edising» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 8 ottobre 1984 la società cooperativa «Edisind» a r.l., con sede in Roma è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Romano Coltellacci ne é nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 6988 del 22 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinta la parte attiva contenuta nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1979 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edising» a r.l., con sede in Roma, via Boncompagni, 19, costituita con rogito notaio Paolo Gullo in data 9 luglio 1976, repertorio n. 6129, registro società n. 3037/76 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23410 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1272

DECRETO 20 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio nazionale enti economici macellai per acquisti collettivi», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 26 marzo 1988 la società cooperativa «Consorzio nazionale enti economici macellai per acquisti collettivi» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Alberto Pelliccia è nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 7153 del 30 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte la parte attiva contenuta nell'ultimo bilancio di esercizio rela-

tivo all'anno 1979 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio nazionale enti economici macellai per acquisti collettivi», con sede in Roma, piazza Gioacchino Belli n. 2, costituita con rogito notaio dott. Carlo Raiti in data 20 ottobre 1963, repertorio n. 6730, registro società n. 3085/63 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 8309, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1273

DECRETO 20 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola licinese» a r.l., in Licenza.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 2 agosto 1986 la società cooperativa «Agricola licinese» a r.l., con sede in Licenza (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Giuliano Marchetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 6991 del 22 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinta la parte attiva contenuta nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1981 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola licinese» a r.l., con sede in Licenza (Roma), via Licinese km 35,900, costituita con rogito notaio Eugenio Tarsia in data 17 luglio 1980, repertorio n. 2031, registro società n. 4519/80 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26220, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1274

DECRETO 20 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Copal» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 1° febbraio 1985 la società cooperativa «Copal» a r.l., con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il sig. Gabriele Darpetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 1986 con il quale viene nominato commissario liquidatore il sig. Enrico Masucci, in sostituzione del sig. Enrico Masucci in sostituzione del sig. Gabriele Darpetti dimissionario;

Vista la nota prot. 6218 del 24 novembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5 - ritiene che debba essere notificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le parti attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1976 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Copal» a r.l., con sede in Roma, via Monsignor Pini n. 10, costituita con rogito notaio Vittorino Squillaci in data 12 novembre 1971, repertorio n. 127303, registro società n. 3409/71 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20522, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 gennaio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A1275

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2000.

Aumento del tasso ufficiale di riferimento.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la delibera del consiglio direttivo della BCE del 3 febbraio 2000;

Dispone:

A decorrere dal 9 febbraio 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3 al 3,25 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2000

Il Governatore: FAZIO

00A1400

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 25 novembre 1999, n. **726/454/Segr.**

Legge 23 dicembre 1997, n. 454: Decreti dirigenziali n. 65/99 e n. 64/99 attuativi degli articoli 2 (investimenti innovativi e formazione professionale) e 5 (incentivi al trasporto combinato).

A tutte le associazioni di categoria
Alle unità operative periferiche
Ai comitati provinciali per l'albo
All'Artigiancassa S.p.a
Al Mediocredito centrale S.p.a.

PREMESSA.

La legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità» prevede, nelle disposizioni in oggetto, la concessione di finanziamenti agevolati nonché contributi a favore delle operazioni ivi indicate.

In una fase di prima attuazione sono stati emanati i decreti ministeriali 14 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998), ora integralmente sostituiti dai decreti ministeriali 7 luglio 1999, n. 64 e n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999), emanati nel nuovo testo in conseguenza delle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella decisione del 4 maggio 1999 sulla procedura avviata ai sensi dell'art. 88 par. 3 del Trattato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE in data 28 agosto 1999.

I soggetti individuati dall'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, titolari dell'istruttoria delle istanze presentate ai sensi dei decreti in oggetto indicati effettueranno anche la valutazione del merito del credito in ordine alle operazioni poste in essere dai richiedenti i benefici ivi previsti, fermo restando, ovviamente, la competenza del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità a stabilire i criteri di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 454/1997.

Va altresì precisato che le agevolazioni riguardano le operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge n. 454/1997 e cioè dopo il 15 gennaio 1998. Verranno prese in esame tutte le domande presentate, purché conformi a quanto disposto dai decreti dirigenziali n. 64/99 e n. 65/99. A tale riguardo, le domande presentate in esecuzione dei decreti ministeriali 14 ottobre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999), abrogati dai citati decreti dirigenziali, dovranno essere reiterate, se non conformi a questi ultimi.

Ciò premesso, in considerazione della complessità della materia, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle disposizioni attuative, sulla base delle quali le imprese interessate possono presentare istanze volte ad ottenere i benefici ivi previsti.

I - *Decreto dirigenziale n. 65 del 7 luglio 1999: Concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale.*

Art. 1, comma 1:

1) si intende per «raggruppamento» d'impresa la struttura societaria costituita a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis,* del codice civile (cfr. art. 1, comma 2, lettera *e*), della legge n. 454/1997);

2) per quanto concerne il possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'art. 3, si precisa che, nel caso di iscrizione provvisoria all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, il richiedente dovrà comprovare altresì la disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di veicoli adibiti ad uso conto terzi; nel caso, poi, di istanza presentata da un raggruppamento come sopra definito, qualora iscritto alla sezione speciale di cui all'art. 1 della legge

n. 298/1974 e successive modificazioni ed integrazioni, la disponibilità di cui sopra dovrà risultare in capo a tutti i membri del raggruppamento stesso.

Art. 2, comma 1:

1) la dizione «tasso applicabile» deve intendersi coincidente con quella di «tasso di riferimento»; il tasso stesso verrà calcolato al momento della stipula del mutuo da parte delle imprese richiedenti con l'istituto di credito prescelto;

2) la portata del termine «progetti» di cui alla lettera *a)* si estende, nel caso di specie, fino a ricomprendere il software, purché funzionalmente collegato all'attività di formazione, in modo tale da fornire alle imprese uno strumento completo (hardware + software) finalizzato all'innovazione delle metodologie di gestione aziendale e dei sistemi telematici per l'interscambio dei dati; l'attestazione dell'esistenza del rapporto di collegamento funzionale verrà fornita dal richiedente mediante autocertificazione redatta ai sensi della vigente normativa il richiedente dovrà dichiarare, in particolare, che ha fruito o intende fruire dei benefici previsti dall'art. 5 del decreto dirigenziale n. 65/99;

3) per terminal deve intendersi un impianto che fornisce servizi a tutti gli autotrasportatori a condizioni di mercato. La disposizione di cui alla lettera *b),* laddove prevede anche l'acquisizione di «parti» di terminal per trasporti stradali, deve intendersi riferita sia a porzioni materiali degli stessi che a quote di situazioni giuridiche soggettive sottostanti.

Art. 2, comma 2:

1) il rispetto dei parametri in materia di pianificazione e di impatto ambientale dovrà essere comprovato dalle imprese richiedenti, sulle quali incombe l'onere di produzione di tutta la documentazione ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei relativi requisiti.

A titolo esemplificativo, si citano gli strumenti pianificatori regionali, provinciali, o comunque sovracomunali esistenti, dai quali siano desumibili l'identificazione e la localizzazione degli impianti che s'intende realizzare. In assenza di tali strumenti, sarà opportuno fare riferimento alla pianificazione regionale in materia d'insediamenti produttivi o di servizi alle imprese, affinché si possa verificare la localizzazione del terminal proposto, in relazione agli insediamenti stessi.

Per quel che riguarda l'impatto ambientale, laddove per il terminal da realizzare non debba essere preventivamente acquisita la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), l'impresa interessata dovrà fornire documentazione atta a dimostrare che l'impianto non sia pregiudizievole per l'ambiente circostante, fermo restando che la realizzazione dello stesso, per le sue finalità intrinseche (manutenzione dei veicoli, trattamento dei reflui inquinanti, ecc.) comporta di per sé una razionalizzazione dell'attività di trasporto e, quindi, un migliore impatto sull'ambiente;

2) circa le condizioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* si precisa che:

l'impresa interessata dovrà dichiarare la propria disponibilità all'apertura a terzi del terminal che intende realizzare;

l'equità delle condizioni per l'utilizzazione di detto impianto potrà essere comprovata mediante raffronto con quelle praticate in impianti similari;

la trasparenza delle tariffe comporta la più ampia pubblicizzazione delle stesse, con le modalità ritenute più idonee;

l'assenza d'impatto negativo sulla concorrenza con altri terminals dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'impresa interessata, che faccia riferimento alla presenza ed alla distanza chilometrica d'impianti similari, nonché all'intensità della domanda di servizi nell'area considerata.

L'osservanza delle anzidette condizioni sarà verificata, oltre che con gli ordinari strumenti amministrativi, attraverso l'esplicazione delle funzioni ispettive di cui, per la parte di competenza sulla materia, è titolare il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2, comma 3:

1) il contributo sostanziale da parte del beneficiario delle agevolazioni si intende rapportato alla quota parte di investimento a carico dell'impresa richiedente, escludendo quindi la restante porzione sulla quale si fruisce di finanziamento agevolato.

Particolare attenzione va prestata alla clausola di salvaguardia contenuta nel medesimo comma in merito al divieto di cumulabilità con altri benefici (a titolo di mero esempio: benefici ricevuti allo stesso titolo dalle regioni).

Art. 3, comma 1:

1) per «acquisizione di veicoli nuovi» si intende non soltanto l'acquisto, ma ogni tipo di operazione atta ad ottenere la disponibilità del veicolo, come ad esempio la locazione finanziaria con facoltà di compera.

Si ritiene opportuno specificare che per determinare il periodo di vetustà relativo ai veicoli da sostituire occorre fare riferimento alla data di prima immatricolazione degli stessi; per la determinazione, infine, del concetto di «veicoli», occorre fare riferimento alla classificazione operata dal codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni), all'art. 47. Fermo restando che i veicoli suddetti dovranno essere ovviamente adibiti al trasporto merci occorre fare riferimento alle categorie N e O previste in detto articolo;

2) in tema di tutela dell'ambiente particolare attenzione deve essere prestata alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

In particolare, per quanto concerne gli standards riferiti alle emissioni gassose, dovrà essere presa in considerazione la direttiva 91/542/CEE punto 6.2.1 - B, allegato 1, al decreto ministeriale 23 marzo 1992 del Ministero dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1992, cosiddetto «EURO 2».

Per quanto attiene all'inquinamento acustico, l'individuazione dei relativi standards dovrà essere effettuata mediante applicazione delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive norme derivate.

Ovviamente, resta inteso che le agevolazioni finanziarie riguarderanno in tema di tutela ambientale, l'acquisizione di veicoli nuovi aventi requisiti superiori a quelli delle disposizioni testé citate.

Art. 3, comma 2:

1) per quanto attiene alla dimostrazione, da parte delle imprese richiedenti, della avvenuta rottamazione o alienazione dei veicoli oggetto di sostituzione, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

a) nel caso di rottamazione, ricevuta del demolitore (cfr. art. 45 decreto Ronchi), richiesta della perdita di possesso, ovvero dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa, contenente l'impegno a radiare i veicoli stessi; ai fini dell'erogazione, occorre comunque ricevuta del P.R.A. attestante l'avvenuta radiazione per demolizione;

b) nel caso di alienazione, procura irrevocabile a vendere nonché, al momento dell'erogazione del finanziamento, atto attestante l'avvenuta alienazione ovviamente nel rispetto di quanto disposto in tema di destinazione dei veicoli alienati (al di fuori dell'area CEMT).

Art. 5, comma 1:

1) per la partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, è prevista, oltre alle figure istituzionalmente proprie dell'impresa, una ulteriore categoria, quella degli «addetti»: onde consentire l'esatta individuazione degli appartenenti a tale categoria, che riveste carattere residuale rispetto alle altre, si precisa che si intendono per «addetti»; tutti coloro che siano collegati in modo funzionale e continuativo al ciclo produttivo dell'impresa;

2) per quanto attiene alla individuazione delle varie voci che concorrono a costituire i costi complessivi a carico dell'impresa, sulla base dei quali si può chiedere la concessione di contributi fino al 50%, va evidenziato il carattere onnicomprensivo del termine «costi», in quanto riferentesi sia ai costi diretti che a quelli indiretti, funzionalmente collegati all'effettuazione dei corsi stessi, e che pertanto rivestono carattere strumentale;

3) riguardo ai progetti di formazione fra imprese e istituti universitari rivolti alla creazione di nuove figure professionali o alla specializzazione post universitaria, va precisato che oggetto dei benefici previsti sarà, unitamente al progetto, anche il corso di formazione vero e proprio, individuato dal progetto presentato.

Art. 6, comma 3:

1) la prospettazione, da parte degli istituti di credito incaricati dall'istruttoria delle domande, della possibilità di accedere ad altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, nonché la comunicazione fornita al riguardo dal Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, non costituiscono un obbligo, a carico dell'impresa interessata, ad operare la scelta prospettata, ma forniscono alla stessa ulteriori strumenti tecnico-finanziari di valutazione.

II - *Decreto dirigenziale n. 64 del 7 luglio 1999: Concessione di incentivi per il trasporto combinato.*

Le problematiche di ordine generale hanno trovato soluzione nella parte che la presente circolare ha dedicato al decreto dirigenziale n. 65/99. Occorre però formulare alcune indicazioni in ordine alle questioni specifiche poste dal provvedimento in epigrafe:

Art. 1, comma 1:

1) la definizione di «trasporto combinato» fornita dalla lettera *a)* si conforma a quella di cui all'art. 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992.

Art. 2, comma 1:

1) circa l'acquisto delle attrezzature per la movimentazione delle unità di trasporto, l'impresa richiedente dovrà esplicitare l'impegno a che le stesse, fisse o mobili, saranno utilizzate esclusivamente in terminals per il trasporto combinato;

2) per terminal s'intende ogni impianto nel quale si svolgono operazioni di trasporto combinato, come definite dall'art. 1, comma 1;

3) la catena del trasporto combinato comprende tutte le operazioni, comprese quelle commerciali dal luogo d'origine a quello di destinazione della merce, connesse al trasporto stesso.

Art. 2, comma 3:

1) le condizioni poste in merito ai terminals alla cui partecipazione o realizzazione le imprese richiedenti si riferiscono per l'ottenimento dei benefici in questione riguardano in particolare, la disponibilità degli stessi a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, l'esclusione dai benefici nel caso di distorsione della concorrenza nonché il divieto di impatto negativo sulla stessa. Queste prescrizioni, la cui osservanza risulta determinante, e per le quali si richiama comunque quanto già precisato a proposito dell'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale n. 65/99, dovranno formare oggetto di specifiche dichiarazioni contenenti impegni in tal senso, la cui presentazione costituisce un onere a carico delle imprese ai fini della concessione dei benefici. Resta inteso che l'osservanza di tali prescrizioni sarà verificata con gli strumenti già indicati nella presente circolare a proposito di analoghi interventi previsti nel decreto dirigenziale n. 65/99.

Il direttore dell'Unità di gestione
del Dipartimento trasporti terrestri
RICOZZI

00A1294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, con allegato, firmato a Roma il 13 novembre 1997.

Il giorno 14 dicembre 1999 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada sulla cooproduzione cinematografica, con allegato, firmato a Roma il 13 novembre 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 febbraio 1999, n. 57, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 - marzo 1999.

In conformità dell'art. 19, l'accordo è entrato in vigore il giorno 14 dicembre 1999.

00A1121

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9767
Yen giapponese	106,02
Dracma greca	332,60
Corona danese	7,4432
Corona svedese	8,4630
Sterlina	0,61340
Corona norvegese	8,0590
Corona ceca	35,707
Lira cipriota	0,57510
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,58
Zloty polacco	4,0948
Tallero sloveno	200,7972
Franco svizzero	1,6065
Dollaro canadese	1,4045
Dollaro australiano	1,5261
Dollaro neozelandese	1,9741
Rand sudafricano	6,1679

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1402

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sasperos»

Con decreto n. 800.5/R.M. 236/D35 del 1º febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SASPEROS:

8 compresse 1 g - A.I.C. n. 022790012;

sospensione os 100 ml - A.I.C. n. 022790024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

Titolare dell'autorizzazione: Alfa Wassermann S.p.a.

00A1316

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Ventimiglia

Con decreto interministeriale n. 1029 in data 3 gennaio 2000, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare - Ramo difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile costituito dai terreni siti in località Fornace nel comune di Ventimiglia (Imperia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 10196, foglio 40, mappale 1354 e foglio 41, mappale 943 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 1.326.

00A1318

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

ESAMINATE

le istanze presentate nei termini previsti e nelle forme di rito, dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Val di Cornia» e dall'Assessorato agricoltura della regione Toscana, avverso il proprio parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989 - e la relativa proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1999, a seguito di apposito supplemento di istruttoria,

HA ACCOLTO

in parte le istanze di cui trattasi.

Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione, già proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato,

PROPONE

e riporta quì di seguito il testo integrale rielaborato in parziale accoglimento delle suddette istanze.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Val di Cornia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Aleatico passito, Ansonica passito e alla sottozona Suvereto anche con i riferimenti ai vitigni Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese.

Le menzioni «Riserva» e «Superiore» sono riservate per le tipologie Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«*Val di Cornia*» bianco:

Trebbiano Toscano: almeno il 50%;

Vermentino bianco: massimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

«*Val di Cornia*» rosso o rosato:

Sangiovese: almeno il 50%;

Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa, provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Vermentino è riservata al vino proveniente da uve del vitigno Vermentino per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Ansonica è riservata al vino proveniente da uve del vitigno Ansonica per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Ciliegiolo è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Ciliegiolo per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Cabernet Sauvignon è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine cotrollata «Val di Cornia» Merlot è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Merlot per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Sangiovese è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Aleatico passito è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Aleatico 100%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Ansonica passito è riservata al vino proveniente da uve del vitigno Ansonica per il 100%.

I vini della sottozona «Suvereto» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«*Val di Cornia Suvereto»:*

Cabernet Sauvignon: minimo 50%;

Merlot: massimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

«*Val di Cornia Suvereto»* Merlot:

Merlot: almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

«*Val di Cornia Suvereto*» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzine di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

«*Val di Cornia Suvereto*» Sangiovese:

Sangiovese: almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente:

in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sasseta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;

in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.

Detta zona si divide in due parti, zona sud-ovest e zona nord-est, ed è così delimitata:

Zona sud-ovest.

Partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d'Italia quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina. Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale della Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia. La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all'Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un'altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa. Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere della Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.

Zona nord-est.

Dall'incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi. Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale Pisana fino alla strada statale n. 398. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignarella, arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso al fiume Cornia e segue il corso di quest'ultimo fino alla vecchia strada statale n. 1. Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia fino a località Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia. Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine del comune di San Vincenzo e si ricollega al punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale.

La delimitazione della sottozona di produzione delle uve atta alla produzione dei vini «Suvereto» coincide con i confini del territorio amministrativo del comune di Suvereto, sito in provincia di Livorno.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta; sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.

La regione Toscana può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Le produzioni massime di uva a ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolomerico volumico naturale minimo % vol
«Val di Cornia» bianco	12,00	11,00
«Val di Cornia» rosso	10,00	12,00
«Val di Cornia» rosato	10,00	11,00
«Val di Cornia» Vermentino	10,00	11,50
«Val di Cornia» Ansonica	10,00	11,50
«Val di Cornia» Ciliegiolo	10,00	12,00
«Val di Cornia» Cabernet	10,00	12,00
«Val di Cornia» Merlot	10,00	12,00
«Val di Cornia» Sangiovese	10,00	12,00
«Val di Cornia» Aleatico	6,00	16,00
«Val di Cornia» Ansonica passito	7,00	17,00

Per quanto riguarda le tipologie qualificate con le menzioni «superiore» o «riserva» la resa uva/ha è di tonn. 9 e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 12% vol.

Per la produzione dei vini della sottozona «Suvereto» è prevista una resa massima di uva/ha di 9 tonn. e un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'arricchimento del titolo alcolometrico e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Per la produzione dei vini della sottozona «Suvereto», tali operazioni devono essere svolte tutte all'interno del territorio di produzione della sottozona delimitato dall'art. 3.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per la elaborazione dei vini liquorosi, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione max vino hl
«Val di Cornia» bianco	70	84,00
«Val di Cornia» rosso e rosato	70	70,00
«Val di Cornia» Vermentino e Ansonica	70	70,00
«Val di Cornia» Ciliegiolo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot	70	70,00
«Val di Cornia» Aleatico passito ...	40	24,00
«Val di Cornia» Ansonica passito ..	40	28,00

Per i vini della sottozona «Suvereto» la resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 68%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini «Val di Cornia» bianco rosso, rosato, Vermentino, Ansonica, Cilegiolo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot, il 45% per i vini «Val di Cornia» Aleatico e Ansonica passito e il 73% per i vini della sottozona «Suvereto», anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I vini «Val di Cornia» Sangiovese, «Val di Cornia» Merlot, «Val di Cornia» Cabernet Sauvignon nonché le tipologie «Val di Cornia» con la menzione «Superiore» devono essere sottoposte ad un periodo di invecchiamento di diciotto mesi, di cui almeno sei mesi in legno.

Detti vini quando siano sottoposti ad un periodo di invecchiamneto non inferiore a ventiquattro mesi possono optare per la menzione «Riserva».

Per i vini «Val di Cornia» sottozona Suvereto per il periodo di invecchiamento e affinamento si protrae per almeno ventisei mesi, di cui almeno quindici mesi in recipienti di legno di capacità inferiore a 30 hl e almeno sei mesi in bottiglia prima dell'immissione in commercio.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'ano di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Val di Cornia*» bianco:

colore: giallo paglierino di limpidezza brillante;

odore: delicato più o meno fruttato;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto: 16,0 g/l.

«*Val di Cornia*» Ansonica:

colore: giallo paglierino, brillante;

odore: intenso, carattestico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«*Val di Cornia*» Vermentino:

colore: rosato, giallo paglierino brillante;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estrato secco netto minimo: 16 g/l.

«*Val di Cornia*» rosato:

colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante;

odore: vinoso delicato, più o meno fruttato;

sapore: secco fresco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estrato secco netto minimo: 17 g/l.

Val di Cornia» rosso:

colore: rosso rubino di buona intensità, di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«*Val di Cornia*» Ciliegiolo:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«*Val di Cornia*» Merlot:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Cabarnet Sauvignon:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Aleatico passito:

colore: rosso rubino intenso, di limpidezza brillante;

odore: intenso, vinoso;

sapore: leggermente dolce, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui almeno il 13% svolto;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Ansonica passito:

colore: paglierino intenso, limpidezza brillante;

odore: caratteristico intenso;

sapore: amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol. di cui almeno il 13% vol. svolto;

acidità volatile massimo: 1,6 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Suvereto:

colore: rosso rubino, anche intenso, brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia Suvereto*» Merlot:

colore: rosso rubino intenso o granato;

odore: delicato e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia Suvereto*» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso o granato;

odore: delicato, caratteristico, fine;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima : 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia Suvereto»* Sangiovese:

colore: rosso, rubino intenso o granato, brillante;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

I vini «Val di Cornia» con la menzione «Riserva» o «Superiore» devono rispondere alle caratteristiche dei rispettivi vini con l'unica eccezione del titolo alcolomentrico volumico totale minimo che deve essere pari a 12,5% vol.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezione» e altri. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali come quelle del colore, della varietà del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1. In riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni aree, zone, località, dalle quali provengono è consentito al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Le menzioni facoltative in etichetta esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono essere riportati nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine. Sulle bottiglie contenenti i vini «Val di Cornia» è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.

I vini della sottozona «Suvereto» non possono utilizzare le menzioni «Superiore» e «Riserva». È tuttavia consentito l'uso di indicazioni toponomastiche delle vigne da cui effettivamente provengono la totalità delle uve utilizzate per il vino così qualificato e nel rispetto di quanto previsto dalle norme.

In etichetta la menzione della sottozona «Suvereto» e l'eventuale toponimo di vigna possono essere riportati con caratteri di stampa, per evidenza e dimensione, uguali a quelli utilizzati per la denominazione di origine, e devono essere scritti immediatamente consequenziali.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di capacità. Le bottiglie conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di qualità. Per le tipologie «Riserva» e «Superiore» nonché per le tipologie «Sangiovese», «Cabernet Sauvignon» e «Merlot» è ammessa solo in bottiglia bordolese nelle capacità tra 0,375 e 5 litri chiusa con tappo raso.

Per i vini della sottozona «Suvereto» è ammesso l'utilizzo della sola bottiglia bordolese per tutte le capacità da 0,375 a 5 litri con tappo raso.

00A1168

Differimento delle date previste nella circolare n. 12 del 23 dicembre 1999 contenente disposizioni per la distillazione preventiva dei vini da tavola di cui all'art. 38 del registro CEE n. 822/87 per la campagna 1999/2000.

Si comunica che con regolamento in corso di pubblicazione sono stati prorogati alcuni termini previsti dal reg. CE 2367/99 e recepiti dalla circolare n. 12 del 23 dicembre 1999.

La proroga riguarda in particolare:

il termine ultimo di presentazione dei contratti: dal 28 gennaio 2000 all'11 febbraio 2000;

il termine ultimo per l'approvazione dei contratti: dal 10 marzo 2000 al 22 marzo 2000.

Di conseguenza, sono stati differiti anche alcuni termini previsti dalla citata circolare n. 12 ed, in particolare per quanto riguarda le comunciazioni inerenti il volume di vino oggetto dei contratti.

In particolare:

la comunicazione da parte degli uffici preposti all'approvazione dei contratti, del volume di vino oggetto dei contratti presentati, dovrà pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale poltiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI, entro il 16 febbraio 2000;

la comunicazione, da parte dei medesimi uffici periferici del volume di vino oggetto dei contratti approvati, dovrà pervenire al Ministero entro il 31 marzo 2000.

00A1317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della soc. cooperativa «Isabella», in Padova

Con decreto direttoriale in data 11 gennaio 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Isabella» con sede in Padova sono stati prorogati fino al 5 febbraio 2000.

00A1295

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale alla Trondheim Katedralskole di Trondheim (Norvegia).

Con decreto ministeriale 17 gennaio 2000 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Trondheim Katedralskole di Trondheim (Norvegia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

00A1296

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 1999 (*)

DENOMINAZIONE SOCIALE ED INDIRIZZO

Imprese nazionali:

1. Allianz Subalpina S.p.a. Società di assicurazioni e riassicurazioni - Via Alfieri, 22 - 10121 Torino
2. Assicuratrice edile S.p.a.
Via Aristide De Togni, 2 - 20123 Milano
3. Assicurazioni generali S.p.a.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste
4. Assimoco S.p.a. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni movimento cooperativo - Via Cassanese, 224 Milano Oltre - 20090 Segrate
5. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a.
Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma
6. Augusta assicurazioni S.p.a.
Via O. Morgari, 19 -10125 Torino.
7. Aurora assicurazioni S.p.a.
Via Galileo Ferraris, 119 - 80142 Napoli
8. Axa assicurazioni S.p.a.
Via Consolata, 3 - 10122 Torino
9. Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a.
Strada 6 - Pal. A13 - 20090 Assago Milanofiori (Milano)
10. Bernese Assicurazioni compagnia italo-svizzera di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. - Via A. Valenziani, 6/10 - 00187 Roma
11. BNC Assicurazioni S.p.a.
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma
12. B.P.B. Assicurazioni S.p.a.
P.le Fratelli Zavattari, 12 - 20100 Milano
13. Commercial Union Insurance S.p.a.
Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50123 Firenze
14. Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a.
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna
15. Compagnia europea d'assicurazione S.p.a. (1)
Via Emanuele Filiberto, 3 - 20149 Milano
16. Compagnia italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. - Via della Chiusa, 15 - 20123 Milano
17. CreditRas Assicurazioni S.p.a.
Corso Italia, 23 - 20122 Milano
18. DB Assicura - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. - Via della Chiusa, 15 - 20123 Milano
19. Egida Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.
Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino
20. Euler-Siac Società italiana assicurazione crediti S.p.a.
Via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma
21. F.A.T.A. Fondo assicurativo tra agricoltori S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
22. Friuli Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a.
Viale Venezia, 99 - 33100 Udine
23. Gan Italia S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni - Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
24. Giuliana Assicurazioni S.p.a.
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
25. Itas Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni s.m.a.
Via Mantova, 67 - 38100 Trento
26. La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.
Piazza della Libertà, 6 - 50129 Firenze
27. La Nationale Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. - Piazza del Porto di Ripetta, 1 - 00186 Roma
28. La Piemontese Assicurazioni S.p.a.
Corso Palestro, 5 - 10122 Torino
29. La Piemontese s.m.a.
Corso Palestro, 5 - 10122 Torino
30. La Viscontea Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. - Via Giovanni Bensi, 12.5 - 20152 Milano
31. Levante Norditalia assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.
Viale Certosa, 222 - 20156 Milano
32. Liguria Società di assicurazioni S.p.a.
Via Milano, 2 - 20090 Segrate
33. Lloyd Adriatico S.p.a.
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
34. Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a.
Via Fieschi, 9 - 16121 Genova
35. Maeci assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.
Via Lodovico Zambeletti, 11 - 20129 Milano
36. Maeci Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni
Via Spalato, 11/2 - 20124 Milano
37. Mediolanum assicurazioni S.p.a.
Via Paleocapa, 3 - 20121 Milano
38. Meie assicurazioni S.p.a.
Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano
39. Milano assicurazioni S.p.a.
Strada 6 - Pal. A13 - 20090 Assago Milanofiori (Milano)
40. Multiass assicurazioni S.p.a.
Via Ripamonti, 89 - 20141 Milano
41. Navale assicurazioni S.p.a.
Via Borgoleoni, 16 - 44100 Ferrara
42. Norwich Union assicurazioni S.p.a.
Via Battistotti Sassi, li/A - 20133 Milano
43. Nuova Maa assicurazioni S.p.a.
Via Carlo Marenco, 25 - 10126 Torino
44. Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni - Via Massimi, 158 - 00136 Roma
45. Padana assicurazioni S.p.a.
Via Agadir, 34 - 20097 S. Donato Milanese
46. Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.
Corso Italia, 23 - 20122 Milano
47. Sai - Società assicuratrice industriale S.p.a.
Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino
48. Sara assicurazioni S.p.a.
Via Po, 20 - 00198 Roma
49. Sasa assicurazioni riassicurazioni S.p.a.
Riva Tommaso Gulli, 12 - 34123 Trieste
50. Siat Società italiana assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.
Via V Dicembre, 3 - 16100 Genova
51. Sis - Compagnia di assicurazioni S.p.a.
Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano
52. Società cattolica di assicurazione coop. a r.l.
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona
53. Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. - Via Crescenzio, 12 - 00193 Roma
54. Società reale mutua di assicurazioni
Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino
55. Systema Compagnia di assicurazioni S.p.a.
Strada 6 - Pal. A13 - 20090 Assago Milanofiori (Milano)
56. Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. - Via S. Giovanni della Croce, 3 - 00166 Roma
57. Toro assicurazioni S.p.a.
Via Arcivescovado, 16 - 10121 Torino

(*) Per le rappresentanze di imprese con sede legale nell'Unione europea e per le imprese con sede legale nell'Unione europea ammesse ad operare in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, autorizzate al ramo 15, si rinvia all'elenco pubblicato trimestralmente dall'ISVAP ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo n. 175/1995.

(1) Limitatamente ai rischi connessi ai settori del turismo, dello sport e dello spettacolo.

58. Toro Targa assicurazioni S.p.a.
    Via Dellala, 8 - 10121 Torino
59. Uniass assicurazioni S.p.a.
    Via Aurelia, 294 - 00165 Roma
60. Universo assicurazioni S.p.a.
    Via del Pilastro, 52 - 40127 Bologna
61. Vittoria assicurazioni S.p.a.
    Via Caldera, 21 - 20153 Milano
62. Winterthur assicurazioni S.p.a.
    Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
63. Zurich International Italia S.p.a.
    Piazza Carlo Erba, 6 20129 Milano

Rappresentanze di imprese extra Unione europea:

1. Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni
   Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
2. Zurigo Compagnia di assicurazioni S.a.
   Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano

00A1297

CREDIOP - S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni

Si informa che il Crediop S.p.a. procederà, alle scadenze sottoindicate, all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

ISIN IT0000172665 12,00% 1988-2003 rimborso alla data del 1º marzo 2000;

ISIN IT0000542735 11,70% 1995-2005 5º rimborso alla data del 15 marzo 2000.

00A0878

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Alberobello e Trani

La giunta della regione Puglia con atto n. 1801 del 27 dicembre 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante puntuale al P.R.G. del comune di Alberobello (Bari), relativa all'ampliamento dell'opificio per prodotti agricoli in ditta Abbracciavento Francesco, sulla base dei pareri C.U.R. numeri 29/98 e 78/98 esposti nel provvedimento adottato.

La giunta della regione Puglia con atto n. 17109 del 27 dicembre 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante puntuale al P.R.G. del comune di Trani (Bari), relativa alla destinazione urbanistica dei suoli in ditta Ingannamorte Rosa, in conformità del parere C.U.R. n. 33/99 del 9 luglio 1999 che insieme alla relazione del S.U.R. n. 5/99 del 19 aprile 1999 è parte integrante del provvedimento adottato.

00A1298

Verifica di conformità del piano regolatore generale del comune di Mola di Bari ai contenuti della legge regionale della Puglia 31 maggio 1980, n. 56.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1874 del 28 dicembre 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per presa d'atto, la verifica di conformità del vigente piano regolatore generale ai contenuti della legge regionale n. 56/80 con le considerazioni espresse nella stessa deliberazione.

00A1299

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77